

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena


Servizio Unico Attività Tecniche



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## ATTIVITÀ D/11/22 - CUP J19J21027270006



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**M6C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona**

**Area Operativa Centro/ Distretto n.7**

**CDC DI CASTELFRANCO EMILIA - RISTRUTTURAZIONE**

**STRALCIO FUNZIONALE**

**1.8 – SCHEMA DI CONTRATTO**

Modena li marzo 2023

Per accettazione esplicita delle clausole di cui al presente Schema di Contratto:

L'Impresa

**Servizio Unico Attività Tecniche**

Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena  
T. +39. 059.435770 - F. +39. 059.3963797

[sat@ausl.mo.it](mailto:sat@ausl.mo.it) – P.E.C. [auslmo@pec.ausl.mo.it](mailto:auslmo@pec.ausl.mo.it)

*Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Reg. N. IT319323-003 per:  
Gestione tecnica e amministrativa del patrimonio immobiliare aziendale –  
supportata dal sistema informativo INFOSAT – nelle fasi di programmazione,  
progettazione, appalto, direzione e collaudo dei lavori e supervisione, gestione  
della manutenzione. Validazione dei progetti*

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**

Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 – 41121 Modena  
T +39.059.435.111 – Partita IVA 02241850367

[www.ausl.mo.it](http://www.ausl.mo.it)

**Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena**

Sede legale: Via del Pozzo, 71 – 41124 Modena  
T+39.059.422.2111 – Partita IVA 02241740360

[www.aou.mo.it](http://www.aou.mo.it)

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO</b> .....	<b>4</b>
PREMESSA 4	
ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
ART. 1.3 – NATURA DELLE PRESTAZIONI E OPERE DA REALIZZARE.....	6
ART. 1.4 - TERMINI DI ESECUZIONE.....	6
ART. 1.5 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR.....	7
<b>CAPO II - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO - CAUZIONI - SUBAPPALTI</b> .....	<b>7</b>
ART. 2.1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	7
ART. 2.2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 2.3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 2.3.1 – PROTOCOLLI DI LEGALITA'.....	8
ART. 2.4 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 2.5 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 2.5.1 - POLIZZA ASSICURATIVA ex ART. 103 DEL Codice Appalti E S.M.I.....	9
ART. 2.6 - FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE.....	9
ART. 2.7 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE.....	9
ART. 2.8 - SUBAPPALTI, FORNITURE CON POSA E NOLI A CALDO.....	9
ART. 2.9 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI.....	10
Art. 2.9 bis Particolari norme per gli elementi strutturali secondari e non strutturali.....	10
ART. 2.10 - PREZZI CONTRATTUALI - LAVORI IN ECONOMIA.....	11
ART. 2.11 - CONTENZIOSO.....	11
ART. 2.12 - DANNI.....	11
ART. 2.13 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	11
ART. 2.14 - ACCESSO AL CANTIERE - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....	11
ART. 2.15 - MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 2.16 - CASI DI INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 2.17 - PENALI.....	12
ART. 2.18 - CESSIONE DEL CREDITO.....	12
ART. 2.19 - RINUNCIA ED INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO.....	12
ART. 2.20 - NORME DI RINVIO.....	12
<b>CAPO III –attività di progettazione ed ESECUZIONE DEI LAVORI</b> .....	<b>12</b>
ART. 3.1A – CONSEGNA DELLE ATTIVITA DI PROGETTAZIONE.....	12
ART. 3.1B – CONSEGNA DEI LAVORI.....	14
ART. 3.2 – PIANO DELLA QUALITÀ DI COMMESSA.....	14
ART. 3.3 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI.....	14
ART. 3.4 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI CRONOPROGRAMMA.....	15
ART. 3.5 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI.....	15
ART. 3.6 - SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	15
ART. 3.7 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI.....	15
ART. 3.8 - PROVVISI DEI MATERIALI.....	16
ART. 3.8 BIS - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE E NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI E DI DNSH.....	16
ART. 3.9 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	17
ART. 3.10 - RESPONSABILITÀ TECNICA.....	17
ART. 3.10 – BIS - RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA.....	17
ART. 3.11 - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEL CANTIERE.....	17
ART. 3.12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	17
ART. 3.13 – ACCERTAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI.....	17
ART. 3.14 - VARIAZIONI AI LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI.....	18
ART. 3.15 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI.....	19
ART. 3.16 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI – PENALI PER IL RITARDO.....	19
ART. 3.17 - PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	20
ART. 3.18 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	20
ART. 3.19 – PROROGHE.....	20
ART. 3.20 - LAVORI FESTIVI E FUORI DELL'ORARIO NORMALE.....	20
ART. 3.21 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI.....	20
<b>CAPO IV - PAGAMENTI</b> .....	<b>20</b>
ART. 4.1 – SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI E PAGAMENTI IN ACCONTO.....	20
Art. 4.1.1 – particolarità dei pagamenti delle opere riguardanti MATERIALI VARI E la prevenzione incendi.....	21
ART. 4.2 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI.....	21
ART. 4.3 - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE.....	21
ART. 4.4 - CONTO FINALE.....	22
<b>CAPO V - COLLAUDI</b> .....	<b>23</b>
ART. 5.1 - COLLAUDI.....	23
<b>CAPO VI – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>23</b>
GRUPPO A – ONERI DI CARATTERE GENERALE.....	23
A1 – IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA.....	23
A1.1 – ASSICURAZIONI SOCIALI.....	23
A1.2 – CONTRATTI DI LAVORO.....	23
A1.3 – TURNI DI LAVORO.....	24
A1.4 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME.....	24

A2 – RELATIVE AI LAVORI .....	24
A2.1 – SGOMBERO DEI LOCALI .....	24
A2.2 – ACCERTAMENTI TECNICI.....	24
A2.3 – FORNITURA DOCUMENTAZIONE.....	24
A2.4.- FORNITURA DI MEZZI DI TRASPORTO .....	24
A2.5 – NORME AMBIENTALI .....	24
A2.6 – NORME DI SICUREZZA .....	24
GRUPPO B – ONERI DA SOSTENERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.....	24
B1 – ALLACCIAMENTI, CANTIERAMENTO .....	24
B.1.1 – PERMESSI TEMPORANEI .....	24
B.1.2 – ALLACCIAMENTI TEMPORANEI .....	24
B.1.3 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.....	24
B.1.4 – INTERVENTI SU STRADE .....	24
B.1.5 – SPOSTAMENTO RETI.....	24
B.1.6 – TRACCIAMENTO .....	24
B.1.7 – CARTELLO DI CANTIERE.....	24
B.1.8 – AREA DIREZIONALE .....	24
B.1.9 – PRATICA C.A. ....	25
B.1.10 – ALLESTIMENTO AREA CANTIERE .....	25
B.1.11 – RENDERING DEL PROGETTO \ CARTELLONISTICA INFORMATIVA PER GLI UTENTI-OPERATORI .....	25
B.2 – RICONOSCIBILITÀ DEGLI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE .....	25
B.2.1 – DOCUMENTAZIONE .....	25
B.2.2 – TESSERINO .....	25
GRUPPO C – ONERI DA SOSTENERE DURANTE IL CORSO DEI LAVORI.....	25
C1 – GESTIONE DEL CANTIERE.....	26
C.1.1 – DIREZIONE .....	26
C.1.2 – MANO D'OPERA .....	26
C.1.3 – ACQUE.....	26
C.1.4 – GUARDIANIA CANTIERE.....	26
C.1.5 – CARTELLI DI CANTIERE .....	26
C.1.6 – PERCORSI.....	26
C.1.7- SCHEMI COSTRUTTIVI FOGNATURE .....	26
C.1.8 – PIANO QUOTATO .....	26
C.1.9 – TENUTA GIORNALE DEI LAVORI .....	26
C2 – PROVE E CAMPIONATURE .....	26
C2. 1 – CAMPIONATURA MATERIALI .....	26
C2. 2 – PROVE .....	27
C2. 3 – PROVE DI CARICO.....	27
C3 – CALCOLI, GETTI.....	27
C3. 1 – PARTICOLARI DI CANTIERE OPERE IN C.A. ....	27
C3. 2 – COMUNICAZIONE AVVISO GETTI OPERE IN C.A. ....	27
C4 – TENUTA DEL CANTIERE.....	27
C4. 1 – PULIZIA CANTIERE .....	27
C4. 2 – PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE .....	27
C4. 3 – ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE .....	27
C4. 4 – CUSTODIA MATERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE .....	27
C5 – PROCEDURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	27
C6 - Particolari norme per l'esecuzione e la certificazione ai fini antincendio .....	28
C7 - Particolari norme per gli elementi strutturali secondari e non strutturali .....	29
GRUPPO D – ONERI DA SOSTENERE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	29
D1 – OPERAZIONI DI SGOMBERO.....	29
D1.1 – SGOMBERO CANTIERE.....	29
D2 – DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI RISPETTO .....	29
D2.1 – FASCICOLO ISTRUZIONI .....	29
D2.2 – DISEGNI "AS BUILT".....	29
D2.3 – MATERIALI DI RISPETTO.....	30
D2.4 – DEPLIANT ILLUSTRATIVI.....	30
D2.5 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI.....	30
D2.6 – IMPIANTI ELEVATORI .....	30
D2.7 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI .....	30
D2.8 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT®.....	30
D3 – MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO .....	31
D4 – GARANZIA DEI LAVORI.....	31
<b>CAPO VII – PENALI .....</b>	<b>31</b>

**INDICE DELLE TABELLE**

Tabella A: Quadro di spesa per lavori.....	5
--	---

**CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO****PREMESSA**

Nell'ambito del presente Schema di Contratto s'intendono per:

<b>Codice</b>	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
<b>Regolamento</b>	D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 (artt. ancora vigenti in quanto non abrogati dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.).
<b>Direzione Lavori</b>	DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49.
<b>Linee Guida ANAC</b>	Linee Guida Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
<b>Capitolato</b>	D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 (artt. ancora vigenti: 1,2,3,4,6,8,16,17,18,19,27,30,34,35,36).
<b>T.U.S.</b>	D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – <i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.</i>
<b>CAM</b>	D.M. 11 gennaio 2017 <i>“Criteri minimi ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”</i>
<b>CSP</b>	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
<b>CSE</b>	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
<b>RUP</b>	Responsabile Unico del Procedimento

Dal punto di vista normativo l'appalto è disciplinato dalla documentazione di gara, dal presente “Schema di contratto”, dal Capitolato generale:

**ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione di tutte le opere per il D/11/22 Area Operativa Centro – Distretto di Castelfranco Emilia - PNRR - Realizzazione della Casa della Comunità di Castelfranco Emilia – Ristrutturazione - STRALCIO.

Per le specifiche rispetto al progetto “STRALCIO”, si rimanda all'introduzione di cui all'elaborato “1.1 Relazione generale” dei documenti posti a base di gara ed in particolare ai seguenti paragrafi:

- **DESCRIZIONE STRALCIO FUNZIONALE;**
- **INDIVIDUAZIONE OPERE DELLO STRALCIO FUNZIONALE (OPERE NEL CORPO 1, OPERE NEL CORPO 2, ALTRE OPERE).**

**La progettazione esecutiva di cui al presente appalto integrato ed i relativi lavori, riguarderanno esclusivamente le opere indicate nello “STRALCIO FUNZIONALE” così come descritte al succitato elaborato/paragrafi introduttivi.**

**1.1.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Nell'affidamento relativo all'opera in oggetto, è inclusa anche la progettazione esecutiva dell'intervento “Realizzazione della Casa della Comunità di Castelfranco Emilia – Ristrutturazione – STRALCIO”.

Il progetto esecutivo, dovrà essere redatto in conformità ai contenuti del progetto definitivo STRALCIO (da questo punto in poi progetto definitivo) posto a base di gara in quanto lo stesso determina in ogni dettaglio:

- i lavori da realizzare;
- il relativo costo previsto per le opere e per la sicurezza;
- il cronoprogramma;

il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo senza modificare il progetto definitivo.

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da tutti gli elementi esplicitati nella normativa vigente sui LL.PP. e tra gli altri dai seguenti elaborati:

- Relazioni generale e specialistiche, Elaborati grafici, Dettagli esecutivi, Calcoli esecutivi;
- Computo Metrico-Estimativo;
- Elenco Prezzi ed Elenco descrittivo degli articoli;
- Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- Cronoprogramma dettagliato;
- Piano di manutenzione dell'opera.

Si stabilisce, inoltre, che:

1. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 33 del Codice dei contratti e seguenti del Regolamento.
2. Il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutti gli elaborati, di cui alla normativa vigente in materia, e non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo.  
Nessuna variazione allo stesso potrà essere apportata senza la preventiva approvazione della Stazione Appaltante.
3. L'elenco prezzi di riferimento è quello indicato nel progetto posto a base di gara (aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna), assoggettato al ribasso unico percentuale offerto in fase di gara.
4. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione Appaltante, previa verifica ai sensi dell'art. 26 del codice, sentiti i progettisti del progetto definitivo.
5. Il gruppo di lavoro, dovrà comprendere, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, anche le seguenti professionalità:

- professionista antincendio abilitato ai sensi della D.lgs.139/2006, sia per la fase di affinamento della progettazione antincendio esecutiva sia per la predisposizione e sottoscrizione dei documenti necessari alla SCIA ai sensi del DPR 151/2011, come dettagliatamente descritto al precedente art. 6;
- tecnico acustico in possesso dell'iscrizione all'apposito elenco del MITE, sia per assicurare il supporto specialistico per gli aspetti di competenza nell'affinamento della progettazione esecutiva sia per il supporto alle verifiche e alla redazione della documentazione necessaria in corso d'opera ad attestare la conformità dell'opera ai requisiti normativi in materia di acustica;
- esperto ambientale, certificato ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (CAM Edilizia), sia per il supporto specialistico in materia di CAM e DNSH nell'affinamento della progettazione esecutiva sia per il supporto alle verifiche e alla redazione della documentazione necessaria in corso d'opera ad attestare la conformità dell'opera ai requisiti normativi in materia CAM e DNSH.

6. Le suddette professionalità supporteranno l'appaltatore, anche durante il corso dell'esecuzione dei lavori e nella fase di predisposizione, raccolta e sottoscrizione alla conclusione dei lavori per attestare la conformità dell'intervento alle norme.
8. Al fine di assicurare l'omogeneità e l'unitarietà e coerenza della progettazione esecutiva anche in relazione al progetto definitivo, verrà istituito un tavolo tecnico di supporto al RUP che verificherà periodicamente, insieme ai progettisti dell'esecutivo, l'andamento della progettazione secondo la programmazione ritenuta idonea dal RUP stesso.

### 1.1.2 LAVORI

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle relazioni tecniche ed agli elaborati di progetto definitivo posto a base di gara.

L'intervento prevede un'unica consegna dei lavori che saranno eseguiti secondo le fasi illustrate nel progetto e cronoprogramma dei lavori.

L'identificazione delle fasi di esecuzione delle varie lavorazioni è infatti sviluppata negli elaborati relativi al progetto della sicurezza costituente parte del progetto definitivo.

Durante l'esecuzione, tutte le fasi di esecuzione delle varie lavorazioni dovranno essere sempre concordate e pianificate con il DL e CSE.

Ai sensi dell'art. 26-bis della legge 09.08.2013 n. 98 di conversione del D.L. 21.06.2013 n. 69 per il presente appalto non è previsto il frazionamento in lotti perché il progetto ed il conseguente intervento costituiscono un unicum sotto il profilo edile ed impiantistico.

### ART. 1.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 1.414.781,74 oltre ad € 45.218,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa – per un totale pari ad € 1.460.000,00 (diconsi euro unmilionequattrocentosessantamila/00) esclusa IVA al 10% per lavori di ristrutturazione.

L'importo per la progettazione esecutiva del progetto in oggetto ammonta ad € 56.390,00 (diconsi cinquantaseimilatrecentonovanta/00) comprese le spese e al netto degli oneri previdenziali pari al 4% e dell'IVA al 22% .

Le categorie dei lavori da eseguirsi sono esposte nella seguente tabella A; nella stessa sono anche indicate, per ciascuna delle categorie le modalità di compenso previste (a corpo o a misura), nonché le opere in economia incluse nel corrispettivo di appalto. Poiché trattasi di lavori "a corpo", nel corrispettivo contrattuale è da ritenersi compreso ogni onere, nessuno escluso, per consentire la completa utilizzazione delle opere nelle condizioni e per gli scopi espressi nei documenti di gara. Si intendono quindi comprese tutte le lavorazioni, ancorché non esplicitate, necessarie per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, funzionanti e funzionali per gli scopi individuati dal presente progetto.

La suddivisione indicata in Tabella A ha scopo indicativo; il prezzo offerto dall'impresa per l'appalto "a corpo" comprende tutte le lavorazioni necessarie per realizzare l'opera descritta.

**Tabella A: Categoria dei lavori**

Designazione delle diverse lavorazioni		LAVORI			
		Importi			totali
		a corpo	a misura	sicurezza	
<b>Opere edili ed affini e strutture</b>					
	Lavori	€ 438.290,52	--	€ 14.008,33	€ 452.298,85
<b>Opere strutturali</b>					
	Lavori	€ 431.259,11	--	€ 13.783,60	€ 445.042,71
<b>Impianti meccanici – idrico sanitari antincendio</b>					
	Lavori	€ 61.062,72	--	€ 1.951,65	€ 63.014,37
<b>Impianti meccanici – riscaldamento e raffrescamento</b>					
	Lavori	€ 227.158,92	--	€ 7.260,29	€ 234.419,21
<b>Impianti elettrici e speciali</b>					
	Lavori	€ 257.010,47	--	€ 8.214,39	€ 265.224,86
<b>Totale generale a base d'appalto</b>		€ 1.414.781,74	--	€ 45.218,26	<b>1.460.000,00</b>

Il costo della manodopera è pari ad € 338.003,32 (diconsi euro trecentotrentottomilatre/32).

**ART. 1.3 – NATURA DELLE PRESTAZIONI E OPERE DA REALIZZARE**

Per la descrizione dettagliata degli interventi si rimanda alla relazione tecnica di progetto ed elaborati grafici.

In forma sintetica, l'intervento prevede la realizzazione dello stralcio funzionale e funzionante del progetto relativo alla ristrutturazione di alcune aree all'interno della Casa di Comunità di Castelfranco Emilia (MO), così come identificate all'Art. 1.1 del presente documento.

Va specificato inoltre che per tutti gli interventi sul Corpo 1, classificato come immobile sottoposto a tutela con D.D.R. 22/10/2008 ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni Culturali e del paesaggio" a seguito dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza competente, la Direzione Lavori manterrà i contatti con i funzionari incaricati della Soprintendenza, in particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni, onde consentire una corretta sorveglianza e definire dettagli e modalità esecutive.

Tutti gli interventi saranno eseguiti durante il normale svolgimento delle attività sanitarie; pertanto deve essere tenuta particolare cura affinché non vi siano interferenze tra i percorsi di cantiere e quelli diretti all'ospedale, non vi siano diffusione di polveri, le aree di intervento siano accuratamente segregate, etc., Le opere provvisorie necessarie per eseguire le compartimentazioni provvisorie al fine di delimitare le aree di intervento e la modifica temporanea della segnaletica (compresa quella di sicurezza), sono a carico dell'impresa e comprese nel prezzo contrattuale.

Le opere provvisorie dovranno essere conformi ai contenuti del PSC che verrà redatto. L'impresa ha facoltà di proporre la modifica entro 10 gg dalla consegna dei lavori, che dovrà essere approvata dal CSE.

Sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, il Contraente dovrà farsi carico delle attività dettagliate ai seguenti paragrafi:

- **PRIMA FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Il Contraente dovrà redigere:

- il progetto esecutivo, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, per la realizzazione dell'opera, approfondendo e sviluppando i contenuti del progetto definitivo posto a base di gara ed acquisendo i contenuti del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. posto a base di gara. Dovrà redigere i piani di manutenzione e conduzione in conformità alle normative vigenti.

I tempi della progettazione esecutiva sono indicati al successivo articolo "ART. 1.4 - TERMINI DI ESECUZIONE".

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al successivo articolo 3.1A.

- **SECONDA FASE: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DELLE COMUNITÀ DI CASTELFRANCO E.**

A seguito della formale approvazione del progetto esecutivo da parte dall'Amministrazione, il contraente dovrà procedere alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della Casa Comunità di Castelfranco Emilia (appalto integrato) secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato: la consegna dei lavori avverrà entro 10 giorni dall'approvazione formale del progetto esecutivo.

L'Amministrazione Committente nomina, a proprie spese ed oneri, l'Ufficio di Direzione dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, nonché il proprio organo di collaudo.

L'intervento prevede, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo, un'unica consegna dei lavori secondo quanto illustrato nel progetto/cronoprogramma dei lavori.

L'identificazione delle fasi di esecuzione delle varie lavorazioni è sviluppata negli elaborati relativi al progetto della sicurezza posto a base di gara.

Tutte le fasi di esecuzione delle varie lavorazioni dovranno essere sempre concordate e pianificate con il DL e CSE che a loro volta si rapporteranno con la struttura sanitaria.

**LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DI SCAVI, RIMOZIONI E/O DEMOLIZIONI, DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE CON IL DIRETTORE DEI LAVORI ED IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.**

L'attività del Contraente si svolgerà sotto la vigilanza ed il controllo dell'Azienda, che potrà impartire tutte le disposizioni ritenute opportune e necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione Committente, si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli per verificare la perfetta esecuzione delle opere, la regolare osservanza delle disposizioni contenute nei documenti contrattuali e il rispetto delle normative di legge.

L'Amministrazione Committente avrà, altresì, in qualsiasi momento, ampia facoltà di sorvegliare l'esecuzione dei lavori, sia in cantiere, sia negli stabilimenti produttori di attrezzature, apparecchiature, ecc., nonché di accedere ai laboratori e, in detti stabilimenti, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni di fondazioni e di armature metalliche, prelievo di campioni, prove ed accertamenti in sito, il tutto a spese del Contraente.

Il Contraente deve, a richiesta dell'Amministrazione Committente, porre tempestivamente a disposizione gli strumenti e i mezzi necessari per gli accertamenti tecnici ritenuti necessari, nonché per le verifiche da effettuare negli stabilimenti produttori di attrezzature, apparecchiature, ecc.

I controlli esercitabili o esercitati dall'Amministrazione Committente e dalla DL, non esonerano il Contraente dalla responsabilità della perfetta esecuzione delle opere, dalla scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dall'ottima qualità dei materiali impiegati.

I tempi per la realizzazione delle opere sono indicati al successivo articolo "ART. 1.4 - TERMINI DI ESECUZIONE".

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al successivo articolo 3.1B.

**ART. 1.4 - TERMINI DI ESECUZIONE**

I termini di esecuzione delle prestazioni in contratto, sono i seguenti:

- **progettazione esecutiva dell'intervento "Casa della Comunità di Castelfranco Emilia – Ristrutturazione"**, comprensivo di tutti gli elaborati richiesti dal Codice Appalti e s.m.i., dei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e dei piani di manutenzione e conduzione:
  - **Progettazione esecutiva n. 55 giorni (cinquantacinque giorni) naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio che, secondo le esigenze della Stazione Appaltante, potrà avvenire anche in pendenza di sottoscrizione del contratto (via d'urgenza):** nei termini indicati sono conteggiati solamente i giorni previsti per la progettazione esecutiva, sono

da ritenersi esclusi i tempi necessari per la verifica ed approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.

L'Amministrazione Committente avrà in qualsiasi momento, attraverso le strutture e gli organi di consulenza di cui è dotata, facoltà di verificare l'andamento della redazione dei progetti col più ampio potere di controllo e di intervento nel caso riscontri che i requisiti tecnico prestazionali si discostino da quelli stabiliti, con ampia facoltà di intervenire per correggere eventuali difformità; resta inteso che tali correzioni non comporteranno sospensiva dei tempi.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra specificati per la progettazione, si applicheranno le **penali esposte nell'Art.3.16 e riportate in Tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal credito dell'Appaltatore in occasione della rata immediatamente successiva alla constatata inadempienza.

- **Esecuzione dei lavori dell'intervento "Casa della Comunità di Castelfranco Emilia – Ristrutturazione":**
    - **Durata complessiva dei lavori n. 460 giorni (quattrocentosessanta giorni) naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori:** i termini indicati sono da ritenersi comprensivi dei tempi relativi ai collaudi;
    - A seguito della consegna dei lavori l'impresa ha **15 giorni per consegnare il cronoprogramma aggiornato dei lavori** inserendo le date cardine coerentemente con la cronologia delle fasi definite dal PSC;
    - Le opere saranno realizzate in due fasi consecutive così come esplicitato dal cronoprogramma posto a base di gara. L'ordine cronologico delle fasi di intervento non può in nessun modo essere modificato.
- In caso di mancato rispetto dei termini sopra specificati per la consegna del cronoprogramma di cantiere e/o per realizzazione dei lavori, si applicheranno le **penali esposte nell'Art.3.16 e riportate in - Tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal credito dell'Appaltatore in occasione della rata immediatamente successiva alla constatata inadempienza.

## ART. 1.5 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

Si precisa quanto di seguito esposto in merito alle peculiarità del PNRR:

### 6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

### 6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1. Per l'esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto della presente procedura, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori oggetto di affidamento, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità.
2. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente procedura, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
3. L'Appaltatore riconosce che i lavori in appalto integrato in oggetto, sono essenziali per la Stazione Appaltante e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente documentazione a base di gara, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
4. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante, da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

## CAPO II - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO - CAUZIONI - SUBAPPALTI

### ART. 2.1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente Schema di Contratto, dagli elaborati posti a base di gara e dalle norme dettate dai Disciplinari/Capitolati tecnici che verranno redatti nelle fasi di progettazione affidate e facenti parte del contratto, nonché per tutto ciò che non è in opposizione con le condizioni e norme dei citati Capitolato d'onori e Disciplinari tecnici, all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nel Capitolato Generale.

Un errore nelle quantità previste sotto qualunque titolo non è considerato e l'Impresa concorrente rimane interamente responsabile della completa esecuzione delle opere edili, delle finiture, degli impianti e di tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera.

### ART. 2.2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente, a richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto d'appalto e in caso di rifiuto verrà incamerata la fideiussione prestata a garanzia dell'offerta oltre al risarcimento delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione della gara e ai danni conseguenti.

La stipulazione del contratto dovrà essere preceduta dal verbale sottoscritto dall'impresa e dal responsabile del procedimento circa il permanere delle condizioni che consentiranno all'impresa l'immediata esecuzione dei lavori a seguito della formale approvazione del progetto esecutivo.

Qualora l'approvazione non abbia luogo nel termine di cui al comma 8 dell'Art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza all'impresa non spetta alcun indennizzo.

L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisoriale.

### ART. 2.3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto di appalto:

- capitolato generale (artt. ancora vigenti: 1,2,3,4,6,8,16,17,18,19,27,30,34,35,36);
- il presente schema di contratto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- gli elaborati richiesti e descritti nel bando;
- l'offerta presentata secondo le modalità prescritte nel bando di gara;
- il piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa.

Nel caso di discordanza tra i documenti contrattuali, verrà adottata la soluzione che, ad insindacabile giudizio del RUP in fase di progettazione e dal Direttore dei lavori in fase di esecuzione, sia ritenuta più utile agli scopi individuati dal presente progetto definitivo e dalle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno redatte.

#### ART. 2.3.1 – PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Formano parte integrante del presente "Schema di contratto" e del successivo contratto:

1) "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" della Prefettura di Modena consultabile presso l'Ufficio Gare del Servizio Tecnico

2) Piano di Integrità dell'AUSL consultabile sul portale web aziendale

Tali Protocolli prevedono:

- a) la dichiarazione dell'Impresa di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2010 presso la Prefettura di Modena tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/modena>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- b) la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- c) di essere a conoscenza che il Piano di Integrità dell'AUSL di Modena prevede:
  - l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
  - l'azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti di cui sopra;
  - la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto ai punti precedenti e il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l'AUSL per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
  - che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
  - l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare all'Azienda USL di Modena l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo di Intesa della Prefettura di Modena (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; fornitura e posa in opera e noli a caldo (qualora non assimilati a subappalti ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); autotrasporto per conto di terzi; guardiania dei cantieri), nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
  - l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
  - l'impegno dell'Impresa appaltatrice e delle eventuali imprese sub-contraenti a presentare autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura;
  - di prendere atto che, allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), l'Azienda USL di Modena adempie alle disposizioni normative di cui alla L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A. L'Azienda provvederà a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti di analoga clausola. In entrambi i casi, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al sub-contratto.

**ART. 2.4 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE.**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, di bollo, delle copie del contratto stesso e dei documenti e dei disegni di progetto, compresi quelli che devono essere consegnati all'appaltatore.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo.

**ART. 2.5 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Al momento della aggiudicazione l'Impresa deve prestare cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo netto d'appalto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale cauzione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Si applica l'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**ART. 2.5.1 - POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 103 DEL CODICE APPALTI E S.M.I.**

**Per la progettazione:** il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono prestare la polizza prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. con il massimale ivi previsto. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, ed impone la sostituzione del soggetto affidatario con altro in possesso dei requisiti di bando, individuato a norma di legge.

L'aggiudicatario dovrà presentare le seguenti polizze assicurative, che coprano ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose **per l'esecuzione dei lavori**, l'esecutore è altresì obbligato stipulare la polizza assicurativa, prevista dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza che tenga indenne l'Azienda U.S.L. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; tale polizza deve avere i seguenti massimali: somma assicurata corrispondente all'importo dei lavori in contratto per i danni di esecuzione; minimo € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi. La mancata presentazione di tale polizza 10 giorni prima della consegna dei lavori comporterà l'applicazione per ogni giorno di ritardo di una penale nella esposta nella Tabella P. Tale penale verrà contabilizzata sul primo SAL.

**ART. 2.6 - FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE**

Le garanzie e le cauzioni hanno la funzione di assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, al rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente corrispondere ad un terzo per il completamento dei lavori.

L'amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per le spese del servizio o dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto.

Tale potere verrà esercitato con l'incameramento totale o parziale della cauzione.

L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

**ART. 2.7 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 2 del Capitolato.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. Tutte le comunicazioni del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento saranno effettuate a mani proprie dell'appaltatore, o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto secondo le modalità stabilite dal Capitolato.

Nel contratto in ottemperanza alle disposizioni normative di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovranno essere indicate le persone titolate alla riscossione (nome, cognome, CF, carica ricoperta) ed i conti correnti dedicati.

**ART. 2.8 - SUBAPPALTI, FORNITURE CON POSA E NOLI A CALDO**

Relativamente ai subcontratti si fa riferimento a quanto disposto dal Codice e s.m.i.

L'impresa concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve presentare: una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 118 del Codice e s.m.i. circa le opere che essa intenda subappaltare. Si fa presente che le autorizzazioni al subappalto, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge, saranno rilasciate solo per quelle lavorazioni esattamente coincidenti con quelle dichiarate. Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice e s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo non superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Oltre al nominativo e domicilio del subappaltatore, all'indicazione e descrizione dettagliata delle opere o categorie di lavoro che intende subappaltare, con indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare e con il relativo ribasso del subappaltatore, ed alle giustificazioni motivate di tale intendimento, l'appaltatore deve fornire al Committente ogni altra notizia che questi richieda al riguardo per la qualificazione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per la qualificazione tecnica.

L'appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori oggetto dell'istanza.

Il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'accoglimento o meno della richiesta dall'appaltatore.

Le lavorazioni previste in contratto con un'unica voce nella lista delle categorie non possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura.

Nel caso che il Committente autorizzi il subappalto, l'appaltatore resta comunque responsabile di fronte ad esso dei lavori subappaltati, in solido con il subappaltatore. Eventuali imposte e qualsiasi altra maggiore spesa derivanti dal subappalto sono o in ogni caso ad

esclusivo carico dell'appaltatore. Il Committente può revocare l'autorizzazione al subappalto, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'appaltatore; e questi, al ricevimento della suddetta comunicazione, allontanerà immediatamente il subappaltatore, di ciò direttamente rispondendo verso il committente. Tale revoca non dà alcun diritto all'appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni e di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori. L'appaltatore è tenuto ai sensi dell'art. 105 commi 9,10, 17 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ad inviare alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

A fronte della comunicazione di fornitura e posa in opera o di nolo a caldo effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 105 del Codice e s.m.i., l'Amministrazione si riserva di verificare l'effettiva ricorrenza della fattispecie, riservandosi il diritto di sospendere le lavorazioni comunicate, qualora esse ricadano nel caso di subappalto da autorizzare, secondo le modalità prescritte dal citato art. 105 e s.m.i..

## ART. 2.9 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo di appalto si intende fisso e invariabile.

1. In materia di **compensazione dei prezzi dei materiali** da costruzione trova applicazione quanto previsto dall'art. 41 co. 8 secondo periodo delle Condizioni Generali.
2. In materia di **revisione dei prezzi dei lavori** oggetto del Contratto Specifico - in applicazione di quanto previsto all'art. 106 co. 1 lett. a) quarto periodo - le variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione saranno valutati sulla base dei prezzi di cui all'art. 23 co. 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque nella misura della metà. I prezzi regionali saranno aggiornati annualmente secondo le linee guida del MIMS pubblicate con DM 215/2022, come previsto dall'art. 29 comma 12 del DL 4/2022. L'aggiornamento dei listini tiene conto delle variazioni dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei costi energetici nonché del costo del lavoro, come determinato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Nel caso in cui, nel corso di ciascun anno solare di esecuzione dei lavori (di seguito "**Anno di Riferimento**") - per effetto dell'andamento dei mercati - i prezzi delle lavorazioni previste subiscano una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, come rilevato dal confronto tra le voci di listino dell'ultimo prezzario regionale approvato nell'anno di riferimento e le medesime voci del prezzario alla base dell'affidamento dei lavori, gli stessi saranno sottoposti per il successivo anno contrattuale alla conseguente rideterminazione del valore in aumento o in diminuzione.
4. Sarà applicata la revisione del prezzo (in aumento o in diminuzione) nella misura del 50% della parte che eccede il 10% della variazione.
5. La revisione in aumento o in diminuzione si applicherà alle lavorazioni che saranno eseguite nell'anno solare successivo all'anno di riferimento.
6. Fermo restando quanto sopra, l'**anno di riferimento** per il secondo anno solare contrattuale (nel caso del contratto specifico l'anno solare 2024), è quello intercorrente tra l'avvio dell'esecuzione del contratto specifico (2023) e la conclusione del primo anno solare.
7. Per ciascun anno solare successivo al secondo, l'Anno di Riferimento è quello intercorrente tra il primo giorno successivo alla conclusione dell'anno solare precedente e la conclusione dello stesso.
8. Si procederà alla revisione in aumento solo a seguito di un'apposita istanza da parte dell'Appaltatore. Detta istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla conclusione di ogni Anno di Riferimento, o, qualora non sia stato ancora pubblicato il listino aggiornato, entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione di quest'ultimo.
9. L'istanza avanzata tardivamente non sarà presa in considerazione.
10. L'istanza dell'Appaltatore dovrà essere accompagnata da idonea documentazione.
11. In ogni caso, il Soggetto Attuatore Esterno, previa comunicazione all'Appaltatore, avvierà d'ufficio, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla conclusione di ogni anno solare, o, qualora non sia stato ancora pubblicato il listino aggiornato, entro e non oltre i 60 giorni dalla pubblicazione di quest'ultimo, il procedimento di verifica dei prezzi, a conclusione del quale, ove abbia rilevato una variazione in diminuzione degli stessi superiore al 10%, ne comunicherà all'Appaltatore la revisione, in funzione della variazione rilevata e secondo quanto previsto al precedente co. 4.

## ART. 2.9 BIS PARTICOLARI NORME PER GLI ELEMENTI STRUTTURALI SECONDARI E NON STRUTTURALI

- 1) È onere a carico dell'Impresa la redazione a firma di tecnico abilitato:
  - del progetto costruttivo completo di tutte le opere strutturali principali e secondarie (relazioni di calcolo, laddove l'Impresa apporti modifiche cosiddette "sostanziali" ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n.19/2008 – D.G.R. n.2272/2016 e dell'Allegato 2 alla D.G.R. n.2272/2016, ed elaborati grafici);
  - del progetto costruttivo completo (relazioni ed elaborati grafici) degli elementi non strutturali così come definiti dalle NTC;
  - nonché la certificazione finale delle opere e dei materiali ai sensi delle leggi vigenti.
  - Le relazioni di calcolo e gli elaborati costruttivi devono essere sottoposti ad approvazione del Direttore dei Lavori prima della realizzazione delle strutture stesse.

In caso di mancata produzione della suddetta documentazione prima della posa, il Direttore Lavori non autorizzerà la posa e/o l'esecuzione delle opere, anche a fronte della positiva accettazione tecnica del materiale.

- 2) In **corso d'opera** per gli elementi non strutturali, è dunque onere a carico dell'impresa la messa in opera di tutti gli elementi necessari per conferire la necessaria resistenza contro gli eventi sismici, secondo il calcolo costruttivo di cui al precedente punto. Per gli elementi metallici secondari, produrre la documentazione a corredo del materiale che si intende impiegare e i relativi calcoli strutturali esecutivi di verifica. È altresì onere dell'impresa installatrice la ricerca degli elementi strutturali di supporto cui vincolarsi (travetti in C.A., piastre metalliche, pilastri, etc.) e la loro verifica statica e dinamica sotto l'azione dei carichi modificati per l'esecuzione delle opere in contratto.
- 3) È onere dell'Appaltatore provvedere all'esecuzione di tutte le prove sui terreni, di laboratorio sui materiali e componenti strutturali e non strutturali previste dalle norme, o comunque ritenute indispensabili dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore delle opere. A scopo esemplificativo si riporta di seguito un elenco non esaustivo di sistemi di sostegno antisismici e antivibranti inclusi negli oneri:
  - controventature trasversali realizzate con elementi rigidi agenti sia in tensione che in compressione;
  - agganci antivibranti e antiribaltamento a parete e pavimento;
  - elementi meccanici e/o chimici di vincolo alle strutture di tipo idoneo al tipo di struttura interessato e come tale certificato dal Produttore.
- 4) Al termine dei lavori, è onere e obbligo a carico dell'Appaltatore raccogliere tutta la documentazione prodotta in corso d'opera, verificarne la completezza, integrarla ove necessario, al fine di garantire una consegna esaustiva di tutta la documentazione certificativa di legge conforme alle NTC e ai Capitolati, adeguatamente sottoscritta da tecnico abilitato. Detta documentazione dovrà essere accompagnata da certificati di omologazione, relazioni di calcolo, certificati di conformità del produttore,

dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova, documenti di trasporto e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. **In caso di mancata produzione dei documenti, certificati e quant'altro necessario alla certificazione degli elementi strutturali e non strutturali, le lavorazioni si considereranno non completate e non collaudabili, pertanto non sarà emesso il conto finale e se ne terrà conto ai fini dell'applicazione di penali.**

- 5) Resta inteso che qualora il Soggetto Attuatore Esterno dovesse sostenere costi derivanti dall'inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattualmente previsti, ivi compresi quelli conseguenti alla mancata consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni e/o documentazione necessaria, i relativi oneri saranno addebitati integralmente all'Appaltatore.
- 6) L'impresa dovrà predisporre e raccogliere l'intera documentazione certificativa in duplice copia; la seconda copia può essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli ed elementi (strutture in C.A., strutture metalliche, elementi secondari, elementi non strutturali, etc.) Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati.

## ART. 2.10 - PREZZI CONTRATTUALI - LAVORI IN ECONOMIA

Il prezzo complessivo "a corpo" offerto, al netto del ribasso d'asta, si intende accettato dall'appaltatore secondo calcoli di sua convenienza, e compensa ogni onere, nessuno escluso, per consentire la completa utilizzazione delle opere nelle condizioni e per gli scopi espressi nei documenti di gara; sono quindi espressamente compresi nell'importo offerto i seguenti oneri:

- circa il cantiere: le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione, la recinzione, la sorveglianza, la custodia, le vie di accesso, le spese per le occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali. Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- circa la sicurezza: le spese per l'esecuzione dei lavori tutelando gli operai e gli operatori della struttura – opere provvisorie, anche se non esplicitamente descritte nel PSC.
- circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali;
- circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori, tutte le spese per le forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisorie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e negli elenchi dei prezzi unitari.
- circa i rilievi: le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Sono inoltre nel prezzo complessivo "a corpo" tutti gli oneri di cui al successivo Capo VI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ'

L'appaltatore è obbligato ad effettuare, su richiesta del direttore dei lavori, i lavori in economia previsti in contratto fornendo la mano d'opera necessaria; i compensi per tali prestazioni, quando il loro importo sia compreso nella cifra indicata nel quadro economico posto a base di gara, verranno assoggettati al correttivo d'asta; quando lo superi saranno valutati applicando le tabelle della Commissione regionale per il rilevamento dei costi della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli pubblicata periodicamente dal Provveditorato delle Opere pubbliche per l'Emilia Romagna.

## ART. 2.11 - CONTENZIOSO

Per gli eventuali contenziosi conseguenti a iscrizione di riserve sui documenti contabili, si fa riferimento a quanto stabilito dall' art. 205 del Codice e s.m.i.

**È escluso l'arbitrato.**

Foro competente è quello di Modena.

## ART. 2.12 - DANNI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, tutte le opere provvisorie e tutte le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nella esecuzione dei lavori.

Tutti gli oneri derivanti dal mancato o parziale rispetto del presente articolo sono a totale carico dell'appaltatore.

## ART. 2.13 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni per causa di forza maggiore l'appaltatore dovrà attenersi alla seguente procedura:

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia per iscritto al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento;
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti;
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al punto 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
  - dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
  - al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso;
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere;
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

## ART. 2.14 - ACCESSO AL CANTIERE - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'accesso al cantiere è riservato agli addetti ai lavori ed al personale dell'ufficio di direzione.

È vietato all'appaltatore di consentire a chicchessia l'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del direttore dei lavori.

L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene il cantiere ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie etc.) nè pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste, rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

Per la contravvenzione a quanto sopra esposto sarà applicata all'Impresa appaltatrice la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale sarà detratto dal Certificato di Pagamento immediatamente successivo; ciò non esonera l'appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'amministrazione per comportamenti difforni rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.

#### **ART. 2.15 - MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di morte dell'appaltatore, si applicano le norme previste dagli articoli 1674 e 1675 del codice civile.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Azienda si riserva l'applicazione dell'art. 106 e 110 del Codice e s.m.i..

#### **ART. 2.16 - CASI DI INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora il Contraente non sottoscriva il contratto ovvero non dia inizio alla progettazione, ai lavori o alla manutenzione e conduzione nei termini stabiliti dal presente "Schema di contratto", l'Amministrazione Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto per inadempimento del Contraente medesimo, con incameramento della cauzione relativa e fatta salva la richiesta di maggiori danni.

L'Amministrazione Committente avrà facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento da parte del Contraente degli obblighi posti a suo carico. Prima di dichiarare la risoluzione, l'Amministrazione notificherà al Contraente una diffida con la quale prescriverà un congruo termine di tempo, in relazione al tipo di inadempimento ed ai tempi concessi al Contraente per sanare tale inadempimento. Nel caso in cui il Contraente non abbia ottemperato alla diffida, eliminando la causa dell'inadempimento ed i relativi effetti, l'Amministrazione Committente emetterà il provvedimento di risoluzione, con salvezza di ogni altro diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.

#### **ART. 2.17 - PENALI**

Si rinvia alle penali specifiche previste in progettazione e costruzione, nonché alla Tabella P del presente documento.

#### **ART. 2.18 - CESSIONE DEL CREDITO**

Salvo quanto disposto dalle Leggi nazionali per le cessioni di credito a favore degli Enti Pubblici, in caso di cessione di credito, il creditore dovrà notificare all'Azienda copia dell'atto di cessione; la cessione è irrevocabile; l'Amministrazione Committente non potrà essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Notificato l'atto di cessione, il creditore non potrà opporre in compensazione il credito ceduto. Detta cessione rimane comunque subordinata all'autorizzazione da parte dell'Azienda, rilasciata con specifico provvedimento deliberativo.

#### **ART. 2.19 - RINUNCIA ED INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO**

Non è consentita al Contraente la facoltà di rinuncia al contratto.

Il presente Contratto non è cedibile a terzi.

#### **ART. 2.20 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Schema di Contratto, si rinvia espressamente alle norme operanti in materia.

### **CAPO III – ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **ART. 3.1A – CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE**

**L'avvio della progettazione avverrà mediante apposito verbale e potrà avvenire anche in via d'urgenza, in pendenza di stipula del contratto.**

La Progettazione Esecutiva, da parte dell'aggiudicatario, dovrà essere redatta:

- nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, e sviluppata ad un livello di dettaglio tale da consentire l'immediata realizzazione delle opere e l'approvvigionamento delle apparecchiature e degli impianti;
- acquisendo i contenuti del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. posto a base di gara e redigendo i piani di manutenzione e conduzione in conformità alle normative vigenti.

La Progettazione esecutiva dovrà rispettare integralmente le prescrizioni ed indicazioni di cui al rispettivo progetto definitivo posto a base di gara e all'offerta, e non potrà contenere alcuna modifica alle soluzioni progettuali da questi previste, fatte salve le eventuali modifiche che il RUP si riserva di introdurre. Ogni eventuale modifica proposta dal progettista, dovrà essere sottoposta all'insindacabile giudizio ed approvazione del RUP.

La Progettazione esecutiva dovrà svilupparsi secondo le seguenti fasi tipiche:

- una fase ricognitiva - da espletarsi direttamente sul posto;
- una successiva fase operativa per l'elaborazione progetto esecutivo nella quale i rapporti saranno tenuti con il RUP e il gruppo di supporto al RUP.

#### **FASE RICOGNITIVA**

Tale fase sarà espletata direttamente in loco dal professionista incaricato che potrà eventualmente avvalersi di personale della AUSL per l'accesso ai locali.

Rimane completamente a carico dell'aggiudicatario la verifica e restituzione dello stato di fatto edile ed impiantistico propedeutica alla redazione del progetto esecutivo;

#### **FASE OPERATIVA – PROGETTAZIONE**

La Progettazione Esecutiva dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, tenendo in considerazione le indicazioni che verranno dettagliatamente fornite dal Responsabile Unico del Procedimento o da un suo

delegato. Il progetto dovrà recepire il piano di sicurezza posto a base di gara e redatto in conformità al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni o integrazioni.

Il progetto esecutivo dovrà acquisire le migliori dichiarate in sede di offerta qualità da parte del concorrente e le indicazioni indicate dagli enti competenti sul progetto definitivo secondo le indicazioni del RUP.

**Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle procedure di Qualità del SUAT.**

**Le scadenze relative allo svolgimento dell'attività di progettazione sono le seguenti:**

CHI	QUANDO	ATTIVITÀ
Stazione Appaltante	ENTRO 15 GIORNI dalla comunicazione di aggiudicazione	<b>VERBALE PER LA CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b> alla Ditta Appaltatrice: La consegna della progettazione avrà luogo mediante verbale del RUP.
Ditta Appaltatrice	ENTRO 55 GIORNI dal verbale di consegna della progettazione.  <u>N.B.: ogni 10gg</u> (e comunque le secondo esigenze rilevate dal RUP) in fase di progettazione saranno fatte verifiche intermedie.	<b>CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO</b>  <u>NB: Verifiche intermedie:</u> Dalla consegna della progettazione, <u>ogni 10 giorni</u> la Ditta Appaltatrice dovrà confrontarsi in fase di progetto esecutivo con il SUAT (verifiche intermedie), sono fatte salve diverse prescrizioni da parte del RUP in funzione dell'andamento della progettazione.
Stazione Appaltante	ENTRO 30 GIORNI dalla presentazione del progetto esecutivo.  Il Responsabile Unico del Procedimento, procederà, entro 30 giorni dalla data di consegna della Progettazione Esecutiva da parte del gruppo di progettazione, in contraddittorio con i progettisti, alla formale verifica del progetto ai sensi dell'art.26 del Codice Appalti e s.m.i..	<b>VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO</b> Sono fatti salvi ritardi dovuti da eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni che il RUP può richiedere al contraente per completare le operazioni di verifica ed approvazione del progetto.

**In merito alle scadenze della Stazione Appaltante riportate nella tabella sopra esposta rimane inteso che eventuali slittamenti dei tempi non potranno essere strumento di rivalsa da parte dell'impresa appaltatrice nei confronti della Stazione Appaltante.**

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta e sottoscritta dal/i soggetto/i abilitati.

In caso di ritardo nella consegna del Progetto Esecutivo si applicherà la penale esposta all'art. 3.16 ed alla **Tabella P di cui al presente documento**, per ogni giorno di ritardo, salvo in ogni caso il maggior danno. In caso di proroghe concesse dal RUP sulla scadenza dei termini per la consegna del progetto esecutivo all'Amministrazione, la penale di cui sopra, sarà applicata a partire dal giorno immediatamente successivo alla scadenza delle proroghe stesse.

Il Cronoprogramma dei lavori e il diagramma di Gantt dovranno essere consegnati unitamente al progetto esecutivo e dovranno essere compilati secondo le modalità descritte di seguito. Si dovrà fare preciso riferimento alle reali date di inizio e fine lavori; in esso dovranno anche essere dettagliatamente riportati:

1. le lavorazioni previste per le singole fasi e macro fasi così come in dicte del PSC posto a base di gara;
2. l'indicazione delle imprese subappaltatrici/fornitrici che si prevede di impiegare (in accordo con quanto presentato in sede di offerta) con la chiara indicazione della sovrapposizione delle previste lavorazioni e delle eventuali interferenze.

In particolare, in riferimento ai punti 1 e 2, si rammenta che dal diagramma di Gantt devono evincersi con precisione le lavorazioni che si effettueranno in cantiere con particolare riferimento alle sovrapposizioni di professionalità (e di imprese diverse); ciò al fine di consentire una più puntuale osservanza del dettato della legge in merito alla sicurezza nell'esecuzione dei lavori.

La progettazione dovrà essere sviluppata secondo le procedure e gli standard in utilizzo presso il SUAT.

Si precisa che, il progetto esecutivo è soggetto alla verifica di cui all' art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e non può essere sviluppato/realizzato se non è intervenuta l'approvazione formale della Amministrazione.

L'Amministrazione Committente avrà in qualsiasi momento, attraverso le strutture e gli organi di consulenza di cui è dotata, facoltà di verificare l'andamento della redazione dei progetti col più ampio potere di controllo e di intervento nel caso riscontri che i requisiti tecnico prestazionali si discostino da quelli stabiliti, con ampia facoltà di intervenire per correggere eventuali difformità; resta inteso che tali correzioni non comporteranno sospensiva dei tempi.

**Il progetto presentato verrà verificato secondo le procedure per il controllo della Qualità del SUAT.**

**La verifica del progetto da parte dell'Amministrazione non esonera l'impresa dalla responsabilità rispetto alla correttezza e completezza del progetto presentato oltre che dalla scrupolosa osservanza delle normative e dei requisiti DNSH: eventuali carenze progettuali o difformità rispetto alle richieste minime degli elaborati e capitolati posti in gara, dovessero emergere durante il corso di esecuzione dei lavori o in sede di collaudo finale, saranno imputate a carico del progettista e dell'impresa esecutrice delle opere.**

I tempi della progettazione esecutiva sono indicati anche al precedente articolo "ART. 1.4 - TERMINI DI ESECUZIONE".

**ART. 3.1B – CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna lavori di tutte le opere oggetto della presente gara d'appalto sarà unica; dal relativo verbale decorre il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori.

Eventuali slittamenti sui tempi a causa di indagini ed autorizzazioni, spostamento delle attrezzature, materiali e mezzi da un'area all'altra nonché da un cantiere all'altro e viceversa non potranno essere oggetto di rivalsa da parte dell'impresa. Per ulteriori specifiche si rimanda agli art. successivi.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.

CHI	QUANDO	ATTIVITÀ
Ditta Appaltatrice	ENTRO 10 GIORNI dalla formale approvazione del progetto esecutivo	INIZIO LAVORI
Ditta Appaltatrice	ENTRO 15 GIORNI dalla consegna dei lavori	CONSEGNA CRONOPROGRAMMA E GANTT AGGIORNATI.
Ditta Appaltatrice	ENTRO 460 GIORNI naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori.  <b>NB.: al termine dei lavori sulle singole aree dovrà essere prodotta tempestivamente tutta la documentazione per consentire immediatamente l'attivazione delle aree ultimate.</b>  In particolare si dovrà procedere al collaudo ed attivazione della radiologia e di tutte le opere ad essa connesse ed in un secondo momento, al collaudo ed attivazione della farmacia e di tutte le opere ad essa connesse (cfr. cronoprogramma posto a base di gara).	FINE LAVORI COMPRESIVA DEI COLLAUDI
Ditta Appaltatrice	ENTRO 15 GIORNI dalla fine dei lavori delle singole aree (radiologie e farmacia).	CONSEGNA FORMALE DELLE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI

In merito alle scadenze della Stazione Appaltante riportate nella tabella sopra esposta rimane inteso che eventuali slittamenti dei tempi non potranno essere strumento di rivalsa da parte dell'impresa appaltatrice nei confronti della Stazione Appaltante.

In materia di "consegna dei lavori" si dettaglia quanto segue:

- **IN MERITO AL GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA DEI LAVORI:**

Il RUP autorizza il DL alla consegna dei lavori dopo la formale approvazione del progetto esecutivo. Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 32 del Codice Appalti e s.m.i. dell' Art. 5 del D.M. (MIT) 49/2018.

Se ricorrono le condizioni, la consegna potrà avvenire in pendenza di contratto secondo le procedure indicate dalla normativa vigente.

Sono a carico dell'affidatario:

- tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

**ART. 3.2 – PIANO DELLA QUALITÀ DI COMMESSA**

Si richiama quanto prescritto all'art. 43 comma 4 del Regolamento: nel caso di interventi complessi di cui all'art. 3, comma 1, lettera oo) del Codice Appalti e s.m.i., il Direttore dei Lavori dovrà acquisire il "Piano di qualità di costruzione ed installazione", redatto dall'appaltatore. Tale documento deve contenere le indicazioni relative alla identificazione, pianificazione e programmazione delle condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il direttore dei lavori verificherà congruenza e completezza del "Piano di qualità di costruzione ed installazione", richiedendone se necessarie eventuali modifiche ed integrazioni, prima della sua approvazione. Il direttore dei lavori concorderà quindi con l'appaltatore le modalità di controllo delle fasi esecutive sulla base di quanto previsto dal "Piano di qualità di costruzione ed installazione".

In tutti i casi in cui l'impresa abbia un sistema di controllo della qualità certificata secondo la norma UNI ISO 9001:2015, dovrà fornire al DL – entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, il PdQ di commessa dalla stessa predisposto per il cantiere secondo la UNI ISO 9001. Allo scopo di conferire maggior efficacia all'attività di sorveglianza e controllo delle fasi esecutive, il Direttore dei lavori può richiedere all'impresa esecutrice la consegna del "piano della qualità di commessa" da essa redatto ai sensi della citata norma UNI ISO 9001.

**ART. 3.3 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI**

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal responsabile del procedimento, dal Direttore dei Lavori o dai suoi assistenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

A tale proposito, si richiamano integralmente i contenuti degli Art. 2 e 3 del D.M. (MIT) 49/2018 per quanto attiene ai lavori.

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori o dai suoi assistenti, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve.

**ART. 3.4 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI CRONOPROGRAMMA**

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 1 comma 1f e dell'Art. 3 del D.M.(MIT) 49/2018.

L'impresa deve attenersi alle indicazioni contenute nel cronoprogramma del progetto esecutivo validato che è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Deve presentare **prima dell'inizio dei lavori**, un programma esecutivo (Gantt) nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite.

In genere l'appaltatore (ferme restando le due macro - fasi di lavorazioni indicate nel cronoprogramma posto a base di gara e l'approvazione del RUP e della DL e CSE) avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.

L'amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'amministrazione si riserva il diritto di interferire con il programma dei lavori presentato dall'impresa al fine di tutelare l'erogazione dei servizi sanitari, senza che l'Appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La mancata consegna del cronoprogramma e il mancato aggiornamento costituiscono penale nei confronti dell'appaltatore (cfr. **Tabella P**).

**ART. 3.5 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 4 e 6 del Capitolato.

L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte col contratto.

**ART. 3.6 - SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 7, 8 e 9 del T.U.S.

L'appaltatore è tenuto alla puntuale applicazione di quanto previsto dal piano di sicurezza, del progetto esecutivo validato, nonché alla esecuzione di quanto ordinato dal CSE, che eserciterà le proprie mansioni secondo quanto previsto dal T.U.S..

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque **prima della consegna dei lavori**, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:

- il piano operativo di sicurezza (POS) relativo al cantiere interessato per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L., ed alle Casse Edili;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

**Entro l'inizio dei lavori** l'appaltatore trasmette il piano di sicurezza alle imprese subappaltatrici, e ne dà comunicazione scritta al coordinatore per la sicurezza.

**Prima dell'inizio dei rispettivi lavori** ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio piano operativo al coordinatore per la sicurezza.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

**ART. 3.7 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI**

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 6 del D.M.(MIT) 49/2018.

Dovrà avvenire secondo le modalità di seguito descritte:

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei capitolati speciali per le relative categorie di opere, dell'elenco prezzi unitari e dei "Criteri Minimi Ambientali" ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori (**3.7 \***);
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dell'elenco descrittivo degli articoli ed essere della migliore qualità.

In caso di controversie si procede secondo quanto indicato in nota (3.7 \*).

Il Direttore dei Lavori può pretendere la fornitura di campioni, l'esecuzione di integrazioni in opera, la predisposizione di modelli in scala 1:1 delle opere, da eseguire senza che l'appaltatore possa richiedere maggiori compensi. Per ogni materiale/lavorazione indicata in progetto dovranno essere presentate le relative schede tecniche del produttore dalle quali risulti la rispondenza delle prescrizioni di progetto.

I materiali devono essere privi di amianto e Composti Organici Volatili con particolare riferimento a formaldeide e ad ogni altra aldeide.

Materiali e componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel progetto esecutivo validato.

Richiamati i contenuti dell'Art. 9 del D.M. (MIT) 49/2008, in caso di controversie si procede come di seguito indicato:

In caso di controversia si proceda secondo quanto di seguito indicato:

- Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
- L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
  - Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

#### **NOTA (3.7 \*)**

*In caso di controversia si proceda secondo quanto di seguito indicato:*

- *Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.*
- *Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.*
- *L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.*
- *Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.*

### **ART. 3.8 - PROVISTA DEI MATERIALI**

**Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori**, l'appaltatore fornisce alla stazione appaltante l'elenco delle marche relative alle forniture da installare rispondenti alle prescrizioni di Capitolato e di progetto; l'elenco deve prevedere almeno tre alternative per ciascun prodotto scelto tra primarie marche in commercio, qualora non siano specificate nei Disciplinari Tecnici allegati al Contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere altre marche rispetto a quelle proposte, al fine di soddisfare le proprie esigenze in merito alla qualità dei materiali, alla loro durata ed alla rispondenza alle esigenze di omogeneità manutentiva dell'azienda. Vigge il principio dell'equivalenza dei requisiti tecnici e prestazionali del materiale/componente.

### **ART. 3.8 BIS - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE E NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI E DI DNSH**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli elaborati grafici e dattiloscritti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nelle relative specifiche tecniche/disciplinari descrittivi prestazionali e nella descrizione delle singole voci.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento U.E. n. 305 del 9 marzo 2011.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» e secondo le relative istruzioni della Circolare C.S.LL.PP.
4. L'accettazione di materiali, apparecchiature, impianti da parte della Direzione Lavori avverrà solo a seguito della consegna e verifica di tutta la documentazione obbligatoria o necessaria per valutarne la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e alla normativa vigente in materia. In assenza di tali documentazioni i materiali, le apparecchiature, gli impianti non potranno essere accettati e pertanto messi in opera.
5. L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad effettuare, a proprie spese ed oneri, le verifiche su materiali, componenti ed elementi finiti, per i quali i Capitolati speciali-parte tecnica (edile, strutturale, elettrico, meccanico) o i disciplinari descrittivi prestazionali di progetto, prevedano prestazioni e caratteristiche misurabili attraverso prove e controlli, secondo le indicazioni delle specifiche normative di settore (UNI, direttive, verifiche secondo prassi consolidate). I risultati ottenuti dalle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e all'organo di collaudo per la loro validazione.
6. Il Direttore dei Lavori o l'organo di Collaudo potrà disporre, con oneri a carico dell'Appaltatore, l'esecuzione di prove od analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dalle presenti condizioni o dai richiamati capitolati parte tecnica, finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dal Soggetto Attuatore Esterno.

7. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla disciplina dei CAM (criteri minimi ambientali) e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economia a base dell'affidamento. Inoltre, lo stesso sarà tenuto a presentare la documentazione richiesta a comprova dei requisiti e a dare attuazione alle specifiche verifiche come previsto dalla normativa dei CAM per ogni criterio applicabile al presente appalto, anche se non esplicitamente richiamato nelle Specifiche tecniche di progetto. Nel caso le aziende produttrici dei materiali forniti non fossero in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa dei CAM è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012. In tal caso è necessario procedere all'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.
8. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.
9. In relazione agli obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del DNSH si richiama l'art. 10 delle Condizioni Generali e la specifica documentazione contenuta nel progetto a base dell'affidamento.
10. È onere dell'Appaltatore, ad inizio dei lavori, la nomina di un referente, esperto in materia ambientale, con il compito di interfacciarsi con l'ufficio di Direzione Lavori per garantire, nella fase esecutiva dei lavori, la conformità delle attività alle specifiche tecniche e clausole contrattuali relative ai criteri ambientali minimi e al DNSH.

### ART. 3.9 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI

Non vi sono prescrizioni speciali per i luoghi di provenienza dei materiali, fatta salva la loro rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate in progetto ed ai requisiti dei "Criteri Minimi Ambientali".

### ART. 3.10 - RESPONSABILITÀ TECNICA

L'appaltatore è l'unico responsabile della progettazione e dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la maggior tutela della stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile.

All'Impresa aggiudicataria incombe anzi l'obbligo di proporre alla direzione del cantiere un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale che deve essere assistito da un tecnico diplomato di specifica competenza.

La nomina dei tecnici sopra indicati deve essere comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante **entro 30 giorni dalla aggiudicazione** e, comunque, prima della consegna dei lavori.

In particolare compete esclusivamente all'appaltatore ed al direttore del cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità e i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le prevenienze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio e danni ricadrà pertanto sull'appaltatore, nonché sul personale preposto alla direzione tecnica dei lavori, restando la stazione appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs.81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario

### ART. 3.10 – BIS - RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA

Il progettista è responsabile delle opere progettate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro progettazione.

### ART. 3.11 - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEL CANTIERE

Il direttore del cantiere è responsabile del buon andamento del cantiere stesso, dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, di tutte le norme contrattuali, delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori in corso d'opera e dal coordinatore per la sicurezza.

Il direttore del cantiere vigila per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

### ART. 3.12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve eseguire le lavorazioni con la necessaria diligenza e con i materiali prescritti contrattualmente; il direttore dei lavori vigila affinché siano rispettati i requisiti contrattuali.

### ART. 3.13 – ACCERTAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI

#### Per la progettazione:

La verifica sull'avanzamento della progettazione avviene mediante le verifiche periodiche del riesame convocate dal RUP. Si rimanda inoltre ai contenuti dell' Art. 4.1 del presente documento.

#### Per i lavori:

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 13, 14 e 15 del D.M. (MIT) 49/2018.

Nella annotazione dei lavori compensati a corpo si procederà registrando la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che verrà prodotta nel progetto esecutivo, previa approvazione formale del Soggetto Attuatore (AUSL di Modena).

La valutazione delle aliquote percentuali delle opere eseguite è effettuata in maniera autonoma dal direttore dei lavori che si riferirà al computo metrico di progetto esecutivo.

Gli oneri della sicurezza saranno liquidati proporzionalmente in base all'incidenza percentuale di ogni stato avanzamento lavori sull'importo complessivo dell'opera.

**ART. 3.14 - VARIAZIONI AI LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI**

Si richiamano integralmente i contenuti dell'art. 106 del Codice e s.m.i., e dell'art. 8 del D.M. (MIT) 49/2018, inoltre si forniscono le seguenti indicazioni:

**IN MERITO A VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO**

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del codice e s.m.i..
2. Il mancato rispetto del punto 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 106 del codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui alla NOTA<sup>1</sup> del presente documento. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo punto 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice e s.m.i..
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 106.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c1), del codice e s.m.i., il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera c1), del codice e s.m.i. la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 106 del codice e s.m.i., la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del punto 6 del presente articolo e di quanto indicato in **NOTA**<sup>2</sup>, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

<sup>1</sup> In caso di controversia si proceda secondo quanto di seguito indicato:

- Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
- L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
- Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

<sup>2</sup> In caso Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, si proceda secondo quanto di seguito indicato:

- Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
  - a) desumendoli dal prezzario;
  - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
- Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

13. Se la variante, nei casi previsti dal punto 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
14. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice e s.m.i.. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2b del codice e s.m.i., per errori od omissioni del progetto esecutivo.
15. Nel calcolo di cui al punto 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 106, comma 2b del codice e s.m.i., l'esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
17. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

#### **IN MERITO ALLA DIMINUIZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUIZIONE PROPOSTE DALL'ESECUTORE**

19. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice e s.m.i., la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.
20. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
21. L'esecutore, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Il Direttore dei Lavori si riserva di accettare o meno quanto proposto.
22. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
23. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
24. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.
25. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

L'amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato, nel presente Schema di Contratto e nei disciplinari tecnici che reggono il presente appalto.

Nessuna variante può essere introdotta dall'appaltatore senza autorizzazione del direttore dei lavori. L'appaltatore può proporre motivate varianti migliorative al progetto appaltato ai sensi del precedente paragrafo "in merito alla *diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore*", purché comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori mantenendo inalterate le qualità dei materiali e delle lavorazioni.

#### **ART. 3.15 - AUMENTO E DIMINUIZIONE DEI LAVORI**

Si richiamano integralmente i contenuti del precedente Art. 3.14 del presente documento.

L'amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore.

#### **ART. 3.16 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI – PENALI PER IL RITARDO**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt., 107 del Codice e s.m.i. e Art. 12 del D.M. (MIT) 49/2018.

- 
- I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
  - Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta
  - Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

- **La progettazione esecutiva è prevista in n. 55 giorni (cinquantacinque giorni) naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio.**

Nel caso di ritardo rispetto alle scadenze ed agli adempimenti individuati nel presente schema di contratto, verrà applicata una **penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo dell'incarico**. L'importo della penale verrà detratto dalla liquidazione a saldo. L'importo della penale verrà detratto dal credito dell'Appaltatore in occasione della rata immediatamente successiva alla constatata inadempienza.

- **L'esecuzione dei lavori è prevista in n. 460 giorni (quattrocentosessanta giorni) naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori: i termini indicati sono da ritenersi comprensivi dei tempi relativi ai collaudi. Si rimanda inoltre al precedente 1.4 del presente documento. La consegna dei lavori è unica.**

L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale (come indicato nel cronoprogramma dei lavori), salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare **alla penale ammontante all' 1 per mille** dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo.

La penale per ogni giorno di ritardo nel completamento di ogni singola fase è quella applicata per ogni giorno di ritardo sulla fine generale dei lavori.

Complessivamente la penale non può superare il 10% dell'importo di contratto.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro.

**Alla fine dei lavori di ciascuna fase (radiologia e farmacia) l'Impresa aggiudicataria deve consegnare alla Direzione Lavori le dichiarazioni e certificazioni previste al successivo Capo VI gruppo D.**

### ART. 3.17 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non è previsto il premio di accelerazione.

### ART. 3.18 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si richiamano integralmente i contenuti all'Art. 107 del Codice e s.m.i..

Il direttore dei lavori od il responsabile del procedimento possono ordinare la sospensione temporanea dei lavori.

### ART. 3.19 – PROROGHE

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 107 del Codice e s.m.i..

L'appaltatore può richiedere motivata proroga all'ultimazione dei lavori, in merito alla quale si esprimerà l'amministrazione.

### ART. 3.20 - LAVORI FESTIVI E FUORI DELL'ORARIO NORMALE

Le opere non verranno eseguite fuori dell'orario normale se non nei casi seguenti:

- che esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessità o urgenza;
- che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel tempo stabilito.

### ART. 3.21 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

Tutti gli oggetti ed i materiali ritrovati durante i lavori sono di proprietà dell'amministrazione, fatti salvi i diritti che spettano allo stato; appartengono altresì all'amministrazione i materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi.

Nelle fattispecie trattate in questo articolo non rientrano i rifiuti e gli scarti derivanti dalle lavorazioni e dalla esecuzione dei servizi del presente appalto, per i quali restano in capo all'Appaltatore tutte le responsabilità, gli oneri e le incombenze poste in capo al produttore e al detentore di rifiuti, con riferimento ai materiali provenienti da tutte le varie lavorazioni effettuate nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto.

## CAPO IV - PAGAMENTI

### ART. 4.1 – SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI E PAGAMENTI IN ACCONTO

#### PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Per la liquidazione dell'onorario si rispetteranno le seguenti scadenze:

acconto n°	scadenza	%
1	alla data di consegna del servizio	10%
2	alla consegna del progetto esecutivo e della sicurezza	40%
3	all'atto della Validazione del progetto esecutivo e della sicurezza	50%

L'eventuale opinamento della parcella è a spese del Professionista.

Tutte le spese relative all'incarico restano a carico del professionista. Saranno a carico dell'incaricato le spese di carta da bollo nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro le scadenze fissate nel presente documento.

#### ESECUZIONE LAVORI

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 13, 14 e 15 del D.M. (MIT) 49/2018.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge raggiunga la cifra di € **250.000,00 (diconsi € duecentocinquantamila/00)**.

Nella valutazione dei lavori compensati a corpo, si procederà alla registrazione della quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria che è stata eseguita.

Le quantità saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare con comunicazione scritta il presunto raggiungimento dell'importo di cui al primo comma del presente articolo. Tale segnalazione attiva la procedura di pagamento e fa decorrere i tempi per il suo perfezionamento, a partire dalla data di protocollo presso il Servizio Tecnico.

Successivamente (entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa), il direttore dei lavori effettua il sopralluogo conclusivo per verificare l'effettivo avanzamento dei lavori e provvede a verificare l'avanzamento e ad emettere il certificato di pagamento entro i successivi 45 giorni. Dell'emissione del certificato di pagamento e della sua trasmissione all'ufficio bilanci dell'Azienda l'impresa avrà notizia tramite lettera raccomandata, al fine di emettere la relativa fattura.

Il conto finale relativo alla rata a saldo, qualunque sia l'ammontare, **viene redatto e rilasciato dopo l'accertata ultimazione complessiva dei lavori** ed il completo adempimento agli oneri individuati al capo VI - gruppo D2 del presente documento.

#### **ART. 4.1.1 – PARTICOLARITÀ DEI PAGAMENTI DELLE OPERE RIGUARDANTI MATERIALI VARI E LA PREVENZIONE INCENDI**

Il direttore dei lavori avrà facoltà di richiedere, in occasione dell'emissione di ogni S.A.L., la presentazione delle Certificazioni e delle dichiarazioni relative:

- alle opere riguardanti la prevenzione incendi realizzate alla data dell'emissione;
- I materiali posati sono privi di amianto e Composti Organici Volatili con particolare riferimento a formaldeide e ad ogni altra aldeide;
- Certificazioni di vetri, serramenti
- E quant'altro necessario

La mancata presentazione delle dichiarazioni richieste - attestanti la correttezza della fornitura - non permetterà al Direttore dei Lavori di accettare le opere realizzate che, conseguentemente, non potranno essere inserite in contabilità.

#### **ART. 4.2 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI**

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 13, 14 e 15 del D.M. (MIT) 49/2018.

Inoltre si definisce quanto segue:

##### **IN MERITO AI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO**

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

#### **ART. 4.3 - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore, nell'eventualità che voglia far valere le proprie pretese, deve formulare le sue domande, sui documenti contabili, **a pena di decadenza**, attendendosi alle seguenti prescrizioni:

- a. il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
- b. nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni naturali consecutivi e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;
- c. se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, **a pena di decadenza**, nel termine di **quindici giorni naturali consecutivi**, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
- d. il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente al Soggetto Attuatore Esterno la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, il Soggetto Attuatore Esterno dovesse essere tenuta a sborsare;
- e. nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al precedente punto b), oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
- f. ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie;
- g. l'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. L'Appaltatore, **a pena di decadenza**, dovrà adempiere ai seguenti oneri:

- a) formulazione della domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio sul primo atto dell'appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse;
- b) successiva iscrizione della stessa domanda anche sul registro di contabilità all'atto del primo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;
- c) conferma della domanda sul conto finale, le riserve non confermate sul conto finale si intendono abbandonate;
- d) la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto;
- e) le domande dovranno avere un contenuto preciso e determinato, sia in ordine alle ragioni su cui si fondano (causa petendi), sia in ordine alla quantificazione della pretesa (petitum).

Quanto al primo dei due elementi (causa petendi), sarà indispensabile che l'Appaltatore esponga i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano. Una domanda priva di questi elementi sarà considerata generica, inefficace e perciò tale da non impedire la decadenza.

Circa il petitum, l'Appaltatore avrà l'onere di indicare le spese pretese, con la quantificazione non soltanto dell'intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono: le domande dovranno essere corredate, a pena di decadenza, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture, ecc.).

3. Fermo restando quanto specificato al comma precedente, ulteriori domande o istanze, formulate dall'Appaltatore nell'ambito dell'appalto in oggetto, in qualsiasi forma esteriorizzate, dovranno comunque essere corredate da documentazione idonea a comprovare le ragioni su cui le stesse si fondano.
4. Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresì, essere supportate, qualora considerate dall'Appaltatore quali produttive di oneri economici, da documentazione atta a giustificarne la relativa quantificazione (quali fatture, computi metrici estimativi ecc.)
5. Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualsiasi veste giuridica formulata, se priva degli elementi dianzi citati, non sarà oggetto di alcun esame e sarà considerata "tamquam non esset" ("come non presentata").
6. L'Appaltatore, nel caso in cui le sospensioni dei lavori ordinate dal RUP, ai sensi degli art.28 e 29 delle Condizioni Generali, durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o comunque a sei mesi complessivi, potrà:
  - a) chiedere la risoluzione del contratto; in tale caso se il Soggetto Attuatore Esterno darà il suo assenso, avrà luogo la risoluzione ed all'Appaltatore non competerà alcuna indennità; se, invece, il Soggetto Attuatore Esterno negherà il suo assenso alla risoluzione, l'Appaltatore avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati (un quarto del tempo contrattuale ovvero sei mesi), intendendosi per maggiori oneri quelli afferenti il danno emergente, con esclusione perciò di qualsiasi ristoro del lucro cessante. All'Appaltatore spetterà, perciò, esclusivamente il rimborso dei maggiori costi sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati, sempre che tali oneri risultino corredate da idonea documentazione probatoria e sussistano per i macchinari e le retribuzioni le condizioni infra individuate. Resta fermo, comunque, l'onere, a carico dell'Appaltatore, di formulare riserva nel verbale di ripresa dei lavori e successiva conferma nel registro di contabilità al primo stato di avanzamento immediatamente successivo, e ciò a pena di decadenza.
  - b) non formulare alcuna istanza di risoluzione; in tal caso il suo comportamento significherà acquiescenza per facta concludentia al protrarsi della sospensione e rinuncia al ristoro dei maggiori oneri.
7. Nell'eventualità in cui la sospensione sia illegittimamente disposta e la causa sia attribuibile alla responsabilità del Soggetto Attuatore Esterno, la quantificazione del danno all'Appaltatore avverrà esclusivamente secondo i seguenti criteri:
  - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile d'impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 13% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento; tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo di risarcimento;
  - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 231/2002, computati sulla percentuale dell'utile di impresa (10%), calcolato sull'importo contrattuale detratte le spese generali (13%), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
  - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti, rispettivamente, al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della mano d'opera, accertati dalla D.L. in sede di redazione del verbale di sospensione o nel corso di visite al cantiere durante la sospensione. Per la quantificazione del mancato ammortamento si fa riferimento ai coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

Al di fuori delle soprariportate voci elencate non sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno connesse alla sospensione dei lavori. Inoltre, i suddetti criteri di determinazione del danno rappresentano i valori massimi, l'Appaltatore dovrà adeguatamente comprovare il danno subito, che pertanto potrà essere inferiore ai limiti sopra indicati.
8. In ogni caso, il Direttore dei lavori, nell'eventualità che abbia disposto la sospensione, accerterà le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
 

Relativamente ai macchinari e alle retribuzioni, i danni dovranno essere provati non soltanto con le attestazioni del direttore dei lavori ma anche con prove documentali, quali le fatture di acquisto (per dimostrare il valore dei macchinari) o di noleggio e le buste paga (per dimostrare l'entità degli stipendi corrisposti).
9. In caso di **contestazioni** insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori il Direttore dei lavori o l'Appaltatore ne danno tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

#### ART. 4.4 - CONTO FINALE

Si richiamano integralmente i contenuti dell'art. 14 del D.M. (MIT) 49/2018 e si precisa che:

- Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
  - a) i verbali di consegna dei lavori;
  - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
  - c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
  - e) gli ordini di servizio impartiti;
  - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
  - g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
  - h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
  - i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  - l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
  - m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
  - n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il conto finale sarà compilato dal direttore dei lavori **entro 45 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori**

## CAPO V - COLLAUDI

### ART. 5.1 - COLLAUDI

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 215, 222, 219, 224, 221, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 237 del Regolamento.

Tutte le opere eseguite e le forniture sono oggetto di collaudo finale prima della presa in carico da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in carico l'opera realizzata o parte di essa prima che intervenga il collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Tutti gli oneri per l'esecuzione dei collaudi (manovalanza, energia elettrica, acqua, calore, mezzi d'opera, materiali, ecc.) sono a completo carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è edotto del fatto che tutti i collaudi, le verifiche e le documentazioni necessarie al fine della presa in carico anticipata delle aree di ciascuna fase lavorativa (ai sensi dell'art. 230 del Regolamento) dovranno essere effettuati e prodotti al termine di ogni singola fase e prima dell'inizio della fase successiva così come dettagliato all'art. "3.16 – tempo utile per la ultimazione dei lavori – penale per il ritardo" – del presente documento e secondo le disposizioni tecniche fornite nei disciplinari/capitolati norme tecniche/specifiche del presente documento.

In pendenza della presentazione della citata documentazione, non si potrà procedere agli adempimenti propedeutici alla consegna dei locali terminati alla Direzione Sanitaria e quindi non potranno essere consegnati all'impresa i locali della fase di lavoro successiva.

Si precisa che, solo dalla data di presentazione della completa documentazione relativa allo stato ultimato di tutte le fasi lavorative previste da cronoprogramma, decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo tecnico amministrativo finale.

Le documentazioni relative ai collaudi finali per la presa in consegna definitiva delle opere, saranno prodotti entro 15 gg dalla data di fine lavori.

Disposizioni dettagliate relativamente ai collaudi funzionali e speciali, in relazione al tipo di opere realizzate, sono contenute nei disciplinari tecnici allegati al presente Schema di Contratto.

L'appaltatore ha in ogni caso l'obbligo di utilizzare strumentazioni in corretto stato di taratura/calibrazione per la effettuazione di prove e controlli di conformità, mettendo a disposizione le relative evidenze oggettive.

Per ulteriori specifiche relative alle modalità e procedure di collaudo che dovranno essere seguite, si rimanda ai capitolati norme tecniche delle specifiche discipline: elaborati 1.4, 1.5 e 1.6.

Per quanto attiene ai collaudi l'appaltatore dovrà:

- provvedere a propria cura e spese dei materiali, i mezzi e la manodopera occorrenti per le prove di collaudo secondo le richieste dei collaudatori;
- fornire tutta la strumentazione necessaria richiesta dai collaudatori, con i relativi certificati di taratura in stato di validità

## CAPO VI – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ

Oltre gli oneri di cui agli Artt. Vigenti del Capitolato ed agli altri indicati nel presente Schema di Contratto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

Gruppo A – oneri di carattere generale

Gruppo B – oneri da sostenere prima dell'inizio dei lavori

Gruppo C – oneri da sostenere durante il corso dei lavori

Gruppo D – oneri da sostenere dopo l'ultimazione dei lavori

### GRUPPO A – ONERI DI CARATTERE GENERALE

#### A1 – IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA

##### A1.1 – ASSICURAZIONI SOCIALI

L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, ecc., nonché delle altre disposizioni che possano intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di Legge relative alle assunzioni obbligatorie.

##### A1.2 – CONTRATTI DI LAVORO

L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulate o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensioni dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

**A1.3 – TURNI DI LAVORO**

L'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e con le limitazioni previste dall'Art. 27 del Capitolato.

**A1.4 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME**

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione dell'osservanza delle norme suindicate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti; ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, e nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, salvi sempre gli altri diritti della amministrazione. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai punti precedenti, accertata dall'amministrazione o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'amministrazione medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, e procederà ad una destinazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni all'amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.

**A2 – RELATIVE AI LAVORI****A2.1 – SGOMBERO DEI LOCALI**

Lo sgombero, sotto la sorveglianza e le indicazioni della direzione lavori, dei materiali presenti nella zona d'intervento ed il loro trasferimento in altri locali all'interno dell'area ospedaliera o l'eventuale trasporto alle discariche autorizzate.

**A2.2 – ACCERTAMENTI TECNICI**

L'esecuzione di eventuali ulteriori accertamenti geognostici (indagine e redazione della relazione geologica e geotecnica), di eventuali ulteriori saggi sulle strutture esistenti e di prove di carico, che si rendessero necessari prima o durante il corso dei lavori.

**A2.3 – FORNITURA DOCUMENTAZIONE**

La fornitura, di idonea documentazione fotografica prima, durante e dopo l'ultimazione dei singoli lavori costituenti l'appalto: la documentazione sarà articolata come di seguito descritto:

- foto in formato digitale (\*.JPG risoluzione minima 1024x768), anche se non richiesto espressamente dalla D.L., di tutte le opere che successivamente, col procedere dei lavori, non saranno più visibili (scavi, fondazioni, tubazioni verticali ed orizzontali per scarichi acque chiare e scure, fognature, canalizzazioni interrato, reti impiantistiche principali sottotraccia o sottopavimento o coperte da controsoffitto, ecc.), in n. adeguato per ogni SAL;

Per la mancata fornitura della documentazione fotografica di cui ai punti 1 e 2 sarà applicata all'Impresa appaltatrice la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale sarà detratto dal Certificato di Pagamento immediatamente successivo.

La mancata fornitura della documentazione fotografica comporterà la sospensione dell'emissione del Certificato di pagamento.

**A2.4.- FORNITURA DI MEZZI DI TRASPORTO**

La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della direzione lavori e del personale di assistenza.

**A2.5 – NORME AMBIENTALI**

L'osservanza delle norme di salvaguardia ambientale e di igiene in vigore;

**A2.6 – NORME DI SICUREZZA**

La rigorosa osservanza delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano generale di sicurezza e nel piano operativo di sicurezza.

**GRUPPO B – ONERI DA SOSTENERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI****B1 – ALLACCIAMENTI, CANTIERAMENTO****B.1.1 – PERMESSI TEMPORANEI**

La richiesta ed il conseguente pagamento di eventuali oneri per l'ottenimento di permessi, licenze, nulla osta, comunque e a chiunque dovuti, nonché le segnalazioni agli Uffici Pubblici derivanti dall'esercizio dell'attività di cantiere escluso quindi il Permesso di Costruire ed ogni altro adempimento che ha attinenza con le trasformazioni edilizie e l'attuazione degli strumenti urbanistici.

**B.1.2 – ALLACCIAMENTI TEMPORANEI**

La realizzazione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici, telefax necessari per la conduzione dei cantieri ed il costante collegamento con gli uffici della Stazione Appaltante preposti alla Direzione dei Lavori;

**B.1.3 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

L'ottenimento della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per eventuali cantieramenti o per lavori particolari;

**B.1.4 – INTERVENTI SU STRADE**

L'ottenimento dell'autorizzazione presso l'amministrazione competente per gli interventi che dovessero interessare strade comunali, provinciali, statali, ecc. (ad esempio: l'interruzione e taglio della strada per effettuare gli allacciamenti di rete e fognari; spostamento di passo carraio, ecc.).

**B.1.5 – SPOSTAMENTO RETI**

La realizzazione degli eventuali spostamenti di reti elettriche, gas, idriche, telefoniche, ecc. presenti all'interno del lotto sia che siano interrate che aeree;

**B.1.6 – TRACCIAMENTO**

L'esecuzione del tracciamento da realizzare prima dell'inizio dei lavori.

**B.1.7 – CARTELLO DI CANTIERE**

L'installazione nei siti prescritti dal direttore dei lavori, **entro 10 giorni dalla consegna dei lavori** del cartello informativo del tipo previsto dalla circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 Giugno 1990 n. 1729/UL; esso avrà dimensioni minime di ml 1,00 di larghezza per ml 2,00 di altezza. Tanto il cartello, che le armature di sostegno, devono essere eseguiti in materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e debbono essere mantenuti permanentemente in perfetto stato dall'inizio dei lavori alla approvazione del collaudo. Su tale cartello redatto in conformità al facsimile fornito dalla stazione appaltante, dovranno esserci le indicazioni di tutte le imprese assuntrici dei lavori relative al contratto principale, gli importi dei relativi lavori e quant'altro specificato nella circolare del Ministero dei LL.PP. n.1729/UL del 1 Giugno 1990. Per ogni giorno di ritardo nell'installazione del cartello indicatore sarà applicata all'Impresa appaltatrice la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale è detratto dal certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

**B.1.8 – AREA DIREZIONALE**

La predisposizione **entro 20 gg dalla data di consegna dei lavori**, di uno spazio a disposizione del D.L. e dei suoi assistenti per l'esercizio delle funzioni di competenza. Tale luogo, arredato, illuminato, riscaldato, raffrescato e dotato di telefono, fotocopiatrice e telefax deve essere sempre accessibile durante l'orario di lavoro e vi dovranno essere custoditi i documenti relativi al cantiere (autorizzazioni, pratiche c.a., giornale dei lavori, liste in economia etc.). Per la mancata fornitura di quanto richiesto l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice,

la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

Ogni qualvolta sarà reso impossibile l'accesso durante lo svolgimento dei lavori, o verrà riscontrata la mancanza di uno o più dei documenti contabili prescritti sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

#### **B.1.9 – PRATICA C.A.**

Omissis

#### **B.1.10 – ALLESTIMENTO AREA CANTIERE**

L'esecuzione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto indicato nel Piano di Sicurezza e richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

#### **B.1.11 – RENDERING DEL PROGETTO \ CARTELLONISTICA INFORMATIVA PER GLI UTENTI-OPERATORI**

##### **ILLUSTRAZIONE 3D DEL PROGETTO FINALE**

Sono a carico dell'appaltatore l'elaborazione e stampa di rendering da apporre in corrispondenza delle segregazioni di cantiere sulle singole aree interne interessate dai lavori. La stampa dovrà avvenire su supporto durevole e di dimensioni indicate dal RUP (formato A0 e comunque secondo indicazioni del RUP). Le immagini dovranno essere apposte sul cartello di cantiere e all'ingresso delle aree interne di cantiere.

### **B.2 – RICONOSCIBILITÀ DEGLI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE**

#### **B.2.1 – DOCUMENTAZIONE**

Al fine di consentire all'Amministrazione – attraverso il Direttore dei lavori – il riscontro tra il personale presente in cantiere ed il personale dipendente dall'impresa, il personale delle ditte subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, l'appaltatore dovrà:

- fornire l'**elenco** del personale presente in cantiere, aggiornato mensilmente;
- fornire la copia di instaurazione del rapporto di lavoro
- fornire la copia della lettera di assunzione del personale
- **depositare in cantiere copia del Libro unico del lavoro**, aggiornato mensilmente.

Qualora venisse riscontrata la mancanza di aggiornamento del documento sarà applicata una **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

#### **B.2.2 – TESSERINO**

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita **tessera di riconoscimento, corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono indicate nel Piano di sicurezza e Coordinamento.

Il mancato rispetto della prescrizione, comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**, per ogni infrazione contestata.

L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

### **GRUPPO C – ONERI DA SOSTENERE DURANTE IL CORSO DEI LAVORI**

#### **• PARTICOLARITÀ DEI LAVORI DA ESEGUIRE**

Oltre agli oneri di carattere generale che l'appaltatore deve sostenere durante i lavori, di seguito si evidenziano alcuni oneri specifici riferiti al presente progetto, che sono compresi nel costo dell'appalto:

- le voci relative alla rimozione di servizi igienici, sanitari, radiatori e apparecchiature o attrezzature in genere, oltre all'onere per il trasporto a rifiuto in discariche controllate ed autorizzate, comprendono altresì gli oneri per l'individuazione e l'intercettazione delle tubazioni delle reti principali e la collocazione di eventuali valvole di intercettazione e sezionamento. In caso di mancanza di possibilità di esclusione dei circuiti da eliminare, rispetto alle reti principali e funzionanti, sono stati valutati nel prezzo e, quindi, compresi, gli oneri per chiusura e svuotamento e successivo riempimento delle reti da mantenere in funzione. Se l'impresa riterrà conveniente l'uso di sistemi alternativi (glaciazione, ect.) potrà proporli ma senza richiedere costi aggiuntivi.
- i lavori di smantellamento e ripristino degli impianti elettrici e meccanici sono comprensivi degli oneri per la realizzazione delle opere provvisorie necessarie per assicurare la continuità del servizio. I tempi ed i modi di eventuali interruzioni di erogazione dei servizi di: riscaldamento, condizionamento, gas medicali, gas metano e gasolio, idrico sanitario, scarico acque usate ed impianto elettrico dovranno essere concordati con la D.L. In sintesi le opere provvisorie sono:
  - allacciamenti di ogni genere con tubazioni flessibili e/o fisse e quant'altro serva allo scopo;
  - allacciamenti provvisori a parti di impianto esistenti o di nuova realizzazione, nell'attesa che possano essere realizzate le parti di impianto necessarie in maniera definitiva;
  - chiusura delle linee esistenti per l'allacciamento delle nuove linee;
  - tutte le opere provvisorie dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della massima sicurezza per gli occupanti e per le operazioni svolte all'interno dei locali che rimangono attivi.
- tutti gli impianti dei reparti non oggetto di intervento, dopo la demolizione delle linee principali esistenti prevista dal progetto, dovranno essere rialimentati dalle nuove linee principali provenienti dai nuovi cavedi, dalle sottocentrali e centrali di nuova realizzazione.
- dovranno essere eseguite le prove di carico (mediante il sistema definito dalla Direzione dei Lavori) sui solai compresi nell'area d'intervento dei fabbricati esistenti. L'esito delle prove di carico dovrà essere riportato su una relazione tecnica descrittiva dello stato delle strutture firmata da un professionista abilitato.
- il noleggio di gruppi elettrogeni (fino a 5 KWh) o di altre attrezzature specifiche che servano a protezione durante interventi particolari come allacciamenti;
- Considerato che la realizzazione delle opere oggetto di intervento sarà suddivisa in diverse fasi di cantiere, l'appaltatore dovrà approntare tutte le opere provvisorie necessarie, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività sanitaria all'interno delle aree non sottoposte a cantiere. Le opere provvisorie possono riguardare ad esempio: la realizzazione di quadri elettrici provvisori, allacciamenti, rimozioni, allestimenti, ecc.

**C1 – GESTIONE DEL CANTIERE****C.1.1 – DIREZIONE**

La direzione del cantiere da parte del titolare della Impresa, o nel caso che questi non abbia la necessaria qualifica professionale, da altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare ed accettata dal direttore dei lavori Il direttore del cantiere deve essere regolarmente iscritto all'albo della propria categoria professionale e deve prestare con continuità la propria opera in cantiere. Il nominativo del direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto al direttore dei lavori prima della consegna dei lavori, con indicazione della qualifica professionale e numero di iscrizione al proprio albo professionale, e si intende accettata dal direttore dei lavori a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate al direttore dei lavori a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; resta inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere per cui fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del cantiere si intende effettuata dal sostituendo direttore del cantiere.

**C.1.2 – MANO D'OPERA**

La comunicazione alla stazione appaltante **entro il giorno 5 (cinque)** di ciascun mese, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e di tutti i dati che la direzione stessa ritenga opportuno raccogliere allo scopo di formare una statistica sul rendimento della mano d'opera, se espressamente richiesto dal direttore dei lavori

**C.1.3 – ACQUE**

Il mantenere, fino al collaudo, la continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.

**C.1.4 – GUARDIANIA CANTIERE**

L'assicurare la vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

**C.1.5 – CARTELLI DI CANTIERE**

la fornitura e manutenzione di:

- cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori a scopo di sicurezza;
- cartelli di dimensioni cm. 84x118 (formato A0) (a parete o su pali) – per tutta la durata dei lavori – con la dicitura: *“I lavori in corso comportano disagi agli utenti ed al personale. Ci scusiamo per le inevitabili difficoltà, ma sicuri di operare nell'interesse di tutti, chiediamo la vostra comprensione e collaborazione. Grazie. La Direzione”* da posizionare in corrispondenza degli ingressi principali dell'ospedale **entro 7 giorni dalla data di consegna dei lavori**;
- segnaletica esterna provvisoria, causa i lavori in corso, per l'utenza ed il personale, di indicazione dei percorsi e accessi temporanei ai vari corpi, come da indicazioni della D.L.;
- segnaletica interna provvisoria, causa i lavori in corso, per l'utenza ed il personale, di indicazione dei percorsi e accessi temporanei ai vari corpi, come da indicazioni della D.L./CSE;
- segnaletica interna provvisoria di sicurezza, causa i lavori in corso, per l'utenza ed il personale, di indicazione dei percorsi e accessi temporanei ai vari corpi, come da indicazioni della D.L./CSE;

Il mancato rispetto della prescrizione, comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**, per ogni infrazione contestata. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza

**C.1.6 – PERCORSI**

Il mantenimento della continuità dei percorsi interni ed esterni durante l'intera durata dei lavori, mediante la realizzazione di passaggi temporanei, coperti o scoperti, adeguatamente segnalati come da indicazione di DL e CSE.

**C.1.7- SCHEMI COSTRUTTIVI FOGNATURE**

La presentazione, **entro 10 gg. Dall'inizio dei lavori relativi alle fognature** dello schema costruttivo degli scarichi orizzontali e verticali e delle fognature, compreso il rilievo ed il disegno del tracciato e delle quote di livello della fogna pubblica e dell'allacciamento alla fogna esistente.

Il mancato rispetto della prescrizione, comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**, per ogni infrazione contestata. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza

**C.1.8 – PIANO QUOTATO**

La presentazione al direttore dei lavori, **entro 20 giorni dalla consegna dei lavori**, di un piano quotato e di sezioni dell'area oggetto di intervento, come da disposizioni del direttore dei lavori.

Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**.

L'importo della penale verrà detratto dal certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

**C.1.9 – TENUTA GIORNALE DEI LAVORI**

La compilazione, a cura dell'Impresa, per ogni giorno di lavoro, del “giornale dei lavori” depositato presso il cantiere secondo le indicazioni di seguito riportate :

1. all'inizio della giornata lavorativa compilare le PARTI A1 ed A2 **con sottoscrizione in calce**:
  - il nominativo, la specializzazione ed il numero degli operai con indicazione dell'Impresa di appartenenza
  - mezzi d'opera impiegati dall'impresa
  - osservazioni meteorologiche ed idrometriche
  - eventuali indicazioni sulla natura del terreno ed altre particolarità che possono essere utili
2. alla fine della giornata lavorativa compilare la PARTE A3, anch'essa debitamente sottoscritta in calce:

Per ogni mancata sottoscrizione del Giornale dei Lavori, sarà applicata all'impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

**C2 – PROVE E CAMPIONATURE****C2.1 – CAMPIONATURA MATERIALI**

Il deposito presso la Direzione dei Lavori e prima di eseguire i lavori oggetto dell'appalto, di una campionatura completa dei materiali e delle apparecchiature da installare; la Direzione dei lavori si riserva la facoltà di far realizzare all'Impresa modelli e campionature anche in scala 1:1 delle opere previste. Per la mancata fornitura del materiale l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza. L'Impresa deve allontanare immediatamente dal cantiere i materiali rifiutati.

**C2. 2 – PROVE**

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Tutte le prove ed i controlli eseguiti dall'appaltatore sui lavori eseguiti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere dato un adeguato preavviso alla DL che potrà presenziare alle prove
- le prove dovranno essere eseguite in conformità alle norme e disposizioni di legge
- le prove dovranno essere eseguite da personale qualificato
- le prove dovranno essere eseguite con strumenti in corretto stato di taratura
- le registrazioni relative ai risultati ottenuti ed allo stato di taratura delle attrezzature dovranno essere consegnate alla DL.

**C2. 3 – PROVE DI CARICO**

L'esecuzione di ogni prova di carico, di verifica e di relazione tecnica (corredata da elaborati grafici) che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, fondazioni, solai o qualsiasi altra struttura portante.

**C3 – CALCOLI, GETTI****C3. 1 – PARTICOLARI DI CANTIERE OPERE IN C.A.**

La presentazione, **10 gg. Prima dell'inizio dei lavori relativi alle strutture**, dei particolari costruttivi e dei disegni di cantiere delle strutture da modificare o da realizzare, in particolare:

- demolizioni in breccia di murature portanti;
- demolizioni in breccia per l'apertura vani porte e finestre;
- realizzazione di fori nelle strutture portanti per passaggio di impianti (canali, canaline, tubazioni, ecc.);
- realizzazione di travi e pilastri in c.a.;
- realizzazione di solai;
- realizzazione di strutture in c.a. per la formazione dei vani ascensore e montacarichi;

che a partire dal progetto messo in gara dalla stazione appaltante, l'impresa avrà fatto proprio attraverso il calcolo strutturale dei singoli elementi; tali elaborati dovranno essere firmati da un tecnico abilitato incaricato dall'Impresa aggiudicataria; per la mancata fornitura di quanto previsto l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

**C3. 2 – COMUNICAZIONE AVVISO GETTI OPERE IN C.A.**

Almeno 48 ore prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in c.a. è fatto obbligo all'Impresa di avvertire in via ufficiale il direttore dei lavori allo scopo di consentire al medesimo la verifica delle armature predisposte; per la mancata ottemperanza alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

**C4 – TENUTA DEL CANTIERE****C4. 1 – PULIZIA CANTIERE**

L'effettuazione della pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché la pulizia finale dei locali, a lavoro completato per ogni singola fase di lavorazione. Ogni volta che si risconterà il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

**C4. 2 – PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE**

Nell'ambito degli interventi di lotta integrata alla diffusione della "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*) deve essere evitata la formazione di raccolte d'acqua rimuovendo, tempestivamente, ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all'interno dei cantieri.

A tal fine è necessario:

- evitare assolutamente le raccolte idriche in bidoni etc., qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con l'acqua, questi dovranno essere chiusi con un coperchio o svuotati completamente ogni 5 giorni;
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell'attività in modo da evitare la possibile formazione di punti di raccolta d'acqua;
- evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di fondazione, bacini, coperture con teli impermeabili, etc.);
- provvedere alla razionalizzazione del terreno e dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, in caso di sospensione temporanea dell'attività di cantiere;
- riempire tassativamente con sabbia (mai con acqua) i New – jersey di plastica a delimitazione dei cantieri;
- nel caso siano indispensabili i bacini aperti, provvedere alla loro disinfezione periodica contro i focolai larvali.

**C4. 3 – ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE**

Il consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'amministrazione appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

**C4. 4 – CUSTODIA MATERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.

**C5 – PROCEDURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Dall'inizio dei lavori fino alla data di accertamento dell'ultimazione del contratto, ed inoltre, fino al compimento delle operazioni di collaudo, l'Impresa deve garantire un tempestivo servizio di pronto intervento per guasti che si manifestassero agli impianti ed alle opere edili eseguite, nonché a quelle parti di impianti connessi con le opere realizzate.

Il servizio dovrà essere sempre costituito, come condizione minima, nel modo seguente:

- reperibilità 24 ore su 24: su chiamata a numero telefonico da fornire al momento della sottoscrizione del certificato di inizio dei lavori

- intervento: entro 15 min. dalla ricezione della chiamata
- capacità del tecnico: esperto per gli impianti realizzati (elettrici, meccanici, trasmissione dati, elevatori) o le opere eseguite (edili ed affini). Relativamente agli impianti elevatori: sarà compito ed onere della Ditta assuntrice l'addestramento del personale indicato dall'Amministrazione per le operazioni di manovra a mano necessarie in caso di emergenza.
- attrezzatura: quella necessaria per intervenire in caso d'urgenza.

Ogni volta che si riscontra il mancato o parziale ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**, oltre ai costi che l'ente appaltante dovrà sostenere per l'intervento di altra ditta. L'importo della penale e dei costi sostenuti per intervento di altra ditta, verrà detratto dal pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

### **C6 - PARTICOLARI NORME PER L'ESECUZIONE E LA CERTIFICAZIONE AI FINI ANTINCENDIO**

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrà prestare particolare attenzione alle modalità e alla certificabilità di tutti quegli interventi che hanno una rilevanza ai fini del rispetto delle norme di prevenzione incendi, nonché sulle caratteristiche di reazione a fuoco dei materiali impiegati.

2. L'Appaltatore, a tal fine, dovrà individuare **un tecnico abilitato ai sensi della D.lgs.139/2006**, per:
  - a. la raccolta della documentazione, le eventuali relazioni valutative;
  - b. le verifiche in corso di esecuzione e la corretta posa
  - c. la certificazione finale delle opere e dei materiali sull'apposita modulistica predisposta dal Ministero degli Interni e a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F.
  - d. la redazione e presentazione, nel caso sia necessario, della richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco completa di asseverazione sottoscritta attestante la rispondenza delle opere realizzate alle norme di prevenzione incendi e agli atti rilasciati dal Comando Provinciale dei VV.F..
3. **In corso d'opera** all'atto dell'arrivo in cantiere e prima della posa in opera di materiali, opere manufatti, elementi di impianti, da impiegarsi per la realizzazione dei presidi antincendio, l'Appaltatore dovrà consegnare, oltre alla documentazione propedeutica all'accettazione da parte del DL di quanto proposto dall'impresa, la seguente documentazione:

Per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco

1. Scheda tecnica del prodotto e/o impianto
2. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla documentazione certificativa da allegare, attestante la classe di reazione al fuoco, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione
3. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

Per le porte tagliafuoco e per tutti gli altri sistemi di chiusura con omologazione ministeriale

1. Scheda tecnica del prodotto
2. Rapporto di prova
3. Certificato di omologazione ministeriale
4. Dichiarazione di conformità del produttore al prototipo omologato
5. Targhette identificative con relativo numero di serie, corrispondenti alla dichiarazione di conformità suddetta
6. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

Per tutti gli altri apprestamenti antincendio (elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e loro componenti, estintori, maniglioni antipánico, congegni di chiusura, serrande tagliafuoco, etc.)

1. Scheda tecnica del prodotto e della soluzione conforme al rapporto di prova
2. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla documentazione certificativa da allegare, attestante le proprietà dell'apprestamento antincendio, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione
3. Rapporto di prova
4. Rapporto di classificazione
5. Fascicoli tecnici con campi e criteri di applicazione ed estensione delle prove
6. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

**In caso di mancata produzione della suddetta documentazione prima della posa, il Direttore Lavori non autorizzerà la posa e/o l'esecuzione delle opere, anche a fronte della positiva accettazione tecnica del materiale. Ne consegue che le opere non potranno iniziare.**

4. **Al termine dei lavori**, l'Appaltatore, sulla scorta della documentazione e dei certificati delle opere di sicurezza antincendio dovrà produrre la documentazione da redigersi con le modalità indicate di seguito indicate.

In particolare, è onere e obbligo a carico dell'Appaltatore, che si avvarrà del tecnico abilitato all'uopo nominato, **raccogliere** tutta la documentazione prodotta in corso d'opera, verificarne la completezza, integrarla ove necessario al fine di garantire una consegna esaustiva di tutte le dichiarazioni di conformità, di tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica prevista dal comando provinciale dei VV.F. Detta documentazione dovrà essere accompagnata da certificati di omologazione, relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova, documenti di trasporto e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.

**In caso di mancata produzione dei documenti, certificati e quant'altro necessario alla certificazione della resistenza o reazione al fuoco di elementi o materiali, le lavorazioni si considereranno non completate e non collaudabili, pertanto non sarà emesso il conto finale e se ne terrà conto ai fini dell'applicazione di penali.**

Resta inteso che qualora il Soggetto Attuatore Esterno dovesse documentazioni di fine dei lavori, se sostenere costi derivanti dall'inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattualmente previsti, ivi compresi quelli conseguenti alla mancata consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni e/o documentazione necessaria, i relativi oneri saranno addebitati integralmente all'Appaltatore. L'impresa dovrà predisporre e raccogliere l'intera documentazione certificativa in duplice copia. In particolare, i modelli ministeriali dovranno essere prodotti in doppia copia originale; per gli altri certificati la seconda copia deve essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli (resistenza al fuoco strutture, resistenza al fuoco elementi separanti, porte REI, sigillatura attraversamenti, serrande tagliafuoco,

reazione al fuoco, impianti antincendio ecc.). Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati.

7. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali del Tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. 139/2006 sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati all'interno dei prezzi relativi alle prestazioni d'opera previste dal contratto.

## C7 - PARTICOLARI NORME PER GLI ELEMENTI STRUTTURALI SECONDARI E NON STRUTTURALI

1. È onere a carico dell'Impresa la redazione a firma di tecnico abilitato:
  - del progetto costruttivo completo di tutte le opere strutturali principali e secondarie (relazioni di calcolo, laddove l'Impresa apporti modifiche cosiddette "sostanziali" ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n.19/2008 – D.G.R. n.2272/2016 e dell'Allegato 2 alla D.G.R. n.2272/2016, ed elaborati grafici);
  - del progetto costruttivo completo (relazioni ed elaborati grafici) degli elementi non strutturali così come definiti dalle NTC;
  - nonché la certificazione finale delle opere e dei materiali ai sensi delle leggi vigenti.

Le relazioni di calcolo e gli elaborati costruttivi devono essere sottoposti ad approvazione del Direttore dei Lavori prima della realizzazione delle strutture stesse.

In caso di mancata produzione della suddetta documentazione prima della posa, il Direttore Lavori non autorizzerà la posa e/o l'esecuzione delle opere, anche a fronte della positiva accettazione tecnica del materiale.
2. In **corso d'opera** per gli elementi non strutturali, è dunque onere a carico dell'impresa la messa in opera di tutti gli elementi necessari per conferire la necessaria resistenza contro gli eventi sismici, secondo il calcolo costruttivo di cui al precedente punto. Per gli elementi metallici secondari, produrre la documentazione a corredo del materiale che si intende impiegare e i relativi calcoli strutturali esecutivi di verifica. È altresì onere dell'impresa installatrice la ricerca degli elementi strutturali di supporto cui vincolarsi (travetti in C.A., piastre metalliche, pilastri, etc.) e la loro verifica statica e dinamica sotto l'azione dei carichi modificati per l'esecuzione delle opere in contratto.
3. E' onere dell'Appaltatore provvedere all'esecuzione di tutte le prove sui terreni, di laboratorio sui materiali e componenti strutturali e non strutturali previste dalle norme, o comunque ritenute indispensabili dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore delle opere. A scopo esemplificativo si riporta di seguito un elenco non esaustivo di sistemi di sostegno antisismici e antivibranti inclusi negli oneri:
  - a. controventature trasversali realizzate con elementi rigidi agenti sia in tensione che in compressione;
  - b. agganci antivibranti e antiribaltamento a parete e pavimento;
  - c. elementi meccanici e/o chimici di vincolo alle strutture di tipo idoneo al tipo di struttura interessato e come tale certificato dal Produttore.
4. Al **termine dei lavori**, è onere e obbligo a carico dell'Appaltatore raccogliere tutta la documentazione prodotta in corso d'opera, verificarne la completezza, integrarla ove necessario, al fine di garantire una consegna esaustiva di tutta la documentazione certificativa di legge conforme alle NTC e ai Capitolati, adeguatamente sottoscritta da tecnico abilitato. Detta documentazione dovrà essere accompagnata da certificati di omologazione, relazioni di calcolo, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova, documenti di trasporto e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. **In caso di mancata produzione dei documenti, certificati e quant'altro necessario alla certificazione degli elementi strutturali e non strutturali, le lavorazioni si considereranno non completate e non collaudabili, pertanto non sarà emesso il conto finale e se ne terrà conto ai fini dell'applicazione di penali.**
5. Resta inteso che qualora il Soggetto Attuatore Esterno dovesse sostenere costi derivanti dall'inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattualmente previsti, ivi compresi quelli conseguenti alla mancata consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni e/o documentazione necessaria, i relativi oneri saranno addebitati integralmente all'Appaltatore.

L'impresa dovrà predisporre e raccogliere l'intera documentazione certificativa in duplice copia; la seconda copia può essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli ed elementi (strutture in C.A., strutture metalliche, elementi secondari, elementi non strutturali, etc.) Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati.

## GRUPPO D – ONERI DA SOSTENERE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

### D1 – OPERAZIONI DI SGOMBERO

#### D1.1 – SGOMBERO CANTIERE

Lo sgombero dal cantiere, **entro 10 giorni dal certificato di ultimazione complessivo dei lavori**, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà. Per il mancato sgombero del materiale l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

Tali prescrizioni valgono anche sulle fine lavori riscontate dal DL su ciascuna delle singole fasi di lavorazione previste dal crono programma posto a base di gara.

### D2 – DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI RISPETTO

#### D2.1 – FASCICOLO ISTRUZIONI

La fornitura in quadruplica copia, prima del precollauda, di un fascicolo contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e la ordinaria manutenzione degli impianti; il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione dei termini per le operazioni di collaudo dell'opera.

#### D2.2 – DISEGNI "AS BUILT"

La fornitura, su supporto magnetico compatibile col sistema CAD del Servizio Tecnico, e nella forma dallo stesso definita, di tutti gli elaborati esecutivi con gli aggiornamenti eventualmente intervenuti in corso d'opera. In particolare, per gli impianti, la consegna, ad impianti ultimati, prima del collaudo definitivo, sempre su supporto magnetico compatibile col sistema CAD del Servizio Tecnico, e nella forma dallo stesso definita, della serie completa di disegni raffiguranti con precisione gli impianti, come risultano effettivamente eseguiti, con la precisazione delle dimensioni e caratteristiche dei singoli elementi costitutivi degli impianti stessi e di tutte le apparecchiature installate, compresi i particolari costruttivi delle apparecchiature, gli schemi elettrici e quelli di funzionamento. (Si avrà particolare cura nel rappresentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista – colonne, tubazioni, ecc. – al fine di rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione);

Gli as built, devono essere presentati **entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori per ogni singola fase di lavoro** (relativamente alla parte di edificio completato) al fine di attivarne la funzionalità; per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza. In pendenza della presentazione della citata documentazione, non si potrà

procedere agli adempimenti propedeutici alla consegna dei locali terminati alla Direzione Sanitaria e quindi non potranno essere consegnati all'impresa i locali della fase di lavoro successiva.

Si precisa che, solo dalla data di presentazione della completa documentazione relativa allo stato ultimato di tutte le fasi lavorative previste da crono programma, decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo tecnico amministrativo finale.

### D2.3 – MATERIALI DI RISPETTO

La fornitura di materiali di rispetto così come indicata nei disciplinari tecnici allegati al presente Schema di Contratto, **entro 30 giorni dall'accertamento di fine lavori**. Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**, oltre al controvalore del materiale non consegnato. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento a saldo dei lavori in contratto.

### D2.4 – DEPLIANT ILLUSTRATIVI

Omissis.

### D2.5 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI

La fornitura in quadruplica copia delle dichiarazioni di conformità, relative a tutti gli impianti, in base all'Art. 7 del DM 37/08 del 21/01/08 comprensive di tutti gli allegati obbligatori e dei verbali di collaudo. In base all'Art. 11 del DM 37/08 del 21/01/08, la dichiarazione di conformità deve essere presentata **entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori** (relativamente alle singole aree oggetto del cantiere, secondo la cronologia indicata dal cronoprogramma posto a base di gara) al fine di attivarne la funzionalità; per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

In pendenza della presentazione della citata documentazione, non si potrà procedere agli adempimenti propedeutici alla consegna dei locali terminati alla Direzione Sanitaria e quindi non potranno essere consegnati all'impresa i locali della fase di lavoro successiva.

Si precisa che, solo dalla data di presentazione della completa documentazione relativa allo stato ultimato di tutte le fasi lavorative previste da cronoprogramma, decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo tecnico amministrativo finale.

È a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori, la consegna di una copia della documentazione di cui sopra rispettivamente: allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune (all'Art. 11 del DM 37/08 del 21/01/08).

### D2.6 – IMPIANTI ELEVATORI

Omissis

### D2.7 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

Con riferimento specifico alle seguenti fattispecie:

- strutture ed elementi costruttivi portanti e/o separanti comunque presenti nei locali oggetto di intervento ed oggetto di particolari prescrizioni in materia di prevenzione incendi.
- materiali ed elementi installati aventi caratteristiche di reazione o resistenza al fuoco o elementi necessari comunque ai fini antincendio (porte, altri elementi di chiusura, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaci, estintori, vernici, rivestimenti, armadi mobili compatibili, ecc);
- impianti realizzati, ricadenti o meno nel campo di applicazione del DM 37/08 del 21/01/08, comunque con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio;
- vetri di sicurezza e vetri antisfondamento;

dovrà essere consegnata alla direzione lavori, **entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori**, la seguente documentazione in triplice copia:

- modulistica (aggiornata alla data di conclusione dei lavori) predisposta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, scaricabile dal sito [www.vigilidelfuoco.it](http://www.vigilidelfuoco.it), necessaria o richiesta per la fine lavori e l'avvio dell'attività (presentazione della S.C.I.A.); in particolare:
  - Pin 2 -nnnn – S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (solo compilazione)
  - Pin 2.1-nnnn – Asseverazione Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
  - Pin 2.2- nnnn – Cert. REI Certificazione di resistenza al fuoco
  - Pin 2.3- nnnn – Dich. Prod. Dichiarazione inerente i prodotti
  - Pin 2.4- nnnn – Dich. Imp. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
  - Pin 2.5- nnnn – Cert. Imp. Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
  - Pin 2.6- nnnn – Dichiarazione non aggravio rischio Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio

Detta documentazione dovrà essere predisposta e firmata da tecnici professionisti abilitati (laddove richiesto da "professionisti antincendio" iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06) che se ne assumeranno la piena responsabilità, fatta eccezione per la modulistica a firma della Committenza la quale dovrà essere comunque predisposta a cura del aggiudicatario. Ai modelli compilati dovranno essere allegati le relazioni illustrative e di calcolo, gli elaborati grafici esplicativi delle opere realizzate, le dichiarazioni, i certificati, le prove di laboratorio autorizzato, le asseverazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente al momento della conclusione dei lavori.

Tutti gli oneri e le spese tecniche relative saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

La normativa di riferimento, principale e non esaustiva, per la redazione della documentazione è:

- D.M. 4 maggio 1998 *"Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco"*
- D.P.R. 1 agosto 2011 n.151: *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.
- D.L. 7 agosto 2012 *"Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151"*

Ogni giorno di ritardo della presentazione della citata documentazione (da produrre ad ultimazione dei lavori relativo a ciascuno stralcio) comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**

L'importo della penale verrà detratto dalla rata di saldo.

In pendenza della presentazione della citata documentazione, non saranno avviate le operazioni di collaudo di ciascuna fase; dalla data di presentazione della completa documentazione decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo.

### D2.8 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT®

La collocazione secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, delle etichette identificative dei locali fornite dal Servizio Tecnico Patrimoniale; la mancata apposizione delle stesse rilevata in sede di constatazione di fine lavori di ciascuna fase, comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**

L'importo della penale verrà detratto dalla rata di saldo.

### D3 – MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, deve essere fatta a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purchè corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione deve essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori

### D4 – GARANZIA DEI LAVORI

La garanzia sulle forniture e sulle opere eseguite è di anni due decorrenti dalla data di approvazione del collaudo definitivo.

In base all'Art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore è garante per un periodo di 10 anni per eventuali gravi difetti o rovina che dovessero manifestarsi nelle opere eseguite (opere civili ed impianti).

## CAPO VII – PENALI

### • TABELLA P – QUADRO DELLE PENALI

art	titolo	scadenza	Penale €	
3.1B	Consegna cronoprogramma e Gantt	15 gg dalla consegna dei lavori e ogni qualvolta occorre aggiornamento	50,00	giorno
1.4	tempo utile per la progettazione esecutiva	Giorni naturali e consecutivi da cnt., con decorrenza dal verbale di consegna della progettazione	1 per mille	giorno
1.4	tempo utile per l'esecuzione dei lavori	Giorni naturali e consecutivi da cnt., con decorrenza dal verbale di consegna dei lavori	1 per mille	giorno
2.5.1	polizza responsabilità civile professionale (art. 24 -D.Lgs. 50/16 s.m.i)	10 gg. prima della consegna della progettazione	1.000,00	giorno
2.5.1	polizza assicurativa (art. 24 - D.Lgs. 103/16 s.m.i)	contestuale	1.000,00	giorno
2.14	accesso cantiere – riservatezza delle informazioni	contestuale	500,00	volta
2.8	subappalti, forniture con posa e noli a caldo	entro 10 gg dalla richiesta	50,00	giorno
3.16	Penale per ogni giorni di ritardo	v. art 3.16	v. art. 3.16	giorno
A2.3	fornitura documentazione fotografica	contestuale	50,00	volta
B.1.7	ritardo nella fornitura del cartello di cantiere	entro 10 gg dalla consegna dei lavori	50,00	giorno
B.1.8	predisposizione dell'ufficio di Direzione dei Lavori	entro 20 gg dalla consegna dei lavori	50,00	giorno
B.1.8	accesso all'ufficio della direzione dei lavori	contestuale	1.000,00	volta
B.2.1	aggiornamento libro matricola o equivalente	contestuale	1.000	volta
B.2.2	presenza del cartellino di riconoscimento	contestuale	100,00	volta
C.1.5	fornitura di cartelli di segnalazione	entro 7 gg da consegna dei lavori	50,00	giorno
C.1.7	rilevo livelli fognature	entro 10 gg da inizio dei lavori	50,00	giorno
C.1.8	redazione piano quotato	entro 20 gg da inizio dei lavori	50,00	giorno
C.1.9	compilazione del giornale dei lavori	contestuale	100,00	volta
C.2.1	campionatura completa dei materiali	contestuale	50,00	giorno
C.3.1	particolari costruttivi strutture	10 gg prima dell'inizio delle strutture	50,00	giorno
C.3.2	comunicazione dei getti	48 ore prima del getto	50,00	giorno
C.4.1	pulizia vie di transito	contestuale	100,00	volta
C.5	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	contestuale	1.000,00	volta
C.6-C.7	Mancata produzione di documentazione a supporto dell' autorizzazione dei materiali o mancata produzione di certificazioni	entro 15 gg da fine lavori della fase	100,00	giorno
D.1.1	sgombero del cantiere	entro 10 gg da fine lavori della fase	500,00	giorno
D.2.2	Consegna as built	entro 15 gg da fine lavori della fase	250,00	giorno
D.2.3	fornitura di materiali di rispetto	entro 30 gg da fine lavori della fase	500,00	volta

art	titolo	scadenza	Penale €	
D.2.4 – B.1.11	fornitura dei depliant illustrativi e rendering	Entro 10 gg dalla consegna lavori	25,00	giorno
D.2.5	fornitura delle dichiarazioni di conformità	entro 15 gg da fine lavori della fase (radiologia e farmacia cfr. cronoprogramma posto a base di gara)	100,00	giorno
D.2.6	ritardo messa in funzione degli impianti elevatori	ultimazione dei lavori di ogni fase	50,00	giorno
D.2.7	documentazione di prevenzione incendi	entro 15 gg da fine lavori della fase	50,00	giorno
D.2.8	etichette sulle porte dei locali	prima della fine dei lavori accertata di ciascuna fase	50,00	cadauna
--	Per qualsiasi altra inadempienza rispetto a quanto prescritto dal presente documento.	Contestuale rilevata.	100,00	cadauna